



Ministero della Giustizia

Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria

Direzione Generale del Personale e delle Risorse

Ufficio per le Relazioni Sindacali

Ai rappresentanti delle OO.SS.

Personale non dirigente del Corpo di Polizia Penitenziaria

Area Negoziale Dirigenti di Polizia Penitenziaria

Comparto Funzioni Centrali

Carriera Dirigenziale Penitenziaria

Dirigenza Area Funzioni Centrali

OGGETTO: Revisione piante organiche del Corpo di Polizia Penitenziaria
relative al Personale appartenente alla Carriera dei funzionari
- Invio verbali di riunione.

Facendo seguito alla nota n° 334280 del 9.9.2022, si trasmettono in allegato note a verbale relative alle riunioni tenutesi sull'argomento indicato in oggetto.

Il Direttore
Dott.ssa ~~Ida DEL GROSSO~~



Prot. n. 24/E 2022 del 25.07.2022

Al Direttore Generale del Personale e delle Risorse
del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria
Dott. Massimo Parisi
ROMA

E p.c.

Alla Ministra della Giustizia
Prof.ssa Marta Cartabia
ROMA

Al Capo
del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria
Dott. Carlo Renoldi
ROMA

Al Vice Capo
del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria
Dott. Carmelo Cantone
ROMA

Al Direttore Generale del personale,
delle risorse e per l'attuazione dei provvedimenti del giudice minorile
Dott. Giuseppe Cacciapuoti

Oggetto: Nota a verbale per riunione del 28.07.2022 su Revisione piante organiche Corpo di Polizia Penitenziaria relative al personale appartenente alla carriera dei funzionari.

DirPolPen, quale l'Organizzazione Sindacale più rappresentativa del personale della Carriera dei Funzionari di Polizia Penitenziaria con *status* dirigenziale, chiede di mettere a verbale la presente nota nella quale, in riferimento al progetto di impiego della carriera dei funzionari così come proposto da codesta Amministrazione, esprime una **totale ed assoluta dichiarazione di irricevibilità**.

Abbiamo atteso anni per un lavoro che auspicabilmente avrebbe dovuto comportare una vera e propria revisione organizzativa, attraverso un doveroso momento di riflessione. Un decreto la cui precipua finalità doveva essere quella di determinare il numero e le competenze dei reparti, delle divisioni e degli uffici della Polizia Penitenziaria in cui si articola l'Amministrazione penitenziaria,

Associazione nazionale tra il personale della carriera dei Funzionari di Polizia Penitenziaria - Sindacato dirigenti del Corpo

segreteria@dirpolpen.it

[pec: dirigentipolpen@legalmail.it](mailto:dirigentipolpen@legalmail.it)



con successiva identificazione di compiti e articolazioni, alla luce delle attribuzioni previste dei provvedimenti normativi sopravvenuti, oltre che per l'attuazione della revisione dei ruoli del decreto legislativo 95/2017. In definitiva, un riassetto della struttura organizzativa del Dipartimento con nuovi modelli atti ad elevare il livello di efficacia ed efficienza dei processi di programmazione, pianificazione e le corrispondenti procedure amministrative, mediante la valorizzazione della classe dirigente del Corpo.

Ebbene, in via preliminare, pur avendo questa OS sempre mostrato ampio spirito di collaborazione e di apertura verso le altre dirigenze dell'amministrazione, non si condivide l'approccio che sembra aver permeato i lavori del Gruppo costituito con PCD del 17.03.2022, ovvero che l'individuazione dei posti di funzione dei dirigenti del Corpo debba essere bilanciata con quelli di altre dirigenze, quasi che la crescita dell'uno debba per forza passare per una *deminutio* delle altre. Tale approccio ha comportato che la bozza *de qua* lungi dall'essere una sintesi, appare nella realtà un goffo tentativo di sterilizzare e ritardare ogni ipotesi di reingegnerizzazione ed efficientamento dell'Amministrazione Penitenziaria, in generale, e della Polizia penitenziaria, in particolare.

È di tutta evidenza che le **funzioni della Dirigenza del Corpo sono tali da non sovrapporsi in alcun modo a quelle della Dirigenza Penitenziaria**, né a quelle delle altre Dirigenze, essendo la prima **una dirigenza di Polizia con chiari contenuti tecnico-operativi**, la seconda una dirigenza chiamata ad operare una sintesi e destinata a compiti di *management*, almeno nelle intenzioni del Legislatore, e le altre dirigenze tipizzate da peculiarità esclusive.

In buona sostanza, non riteniamo che la definizione dei posti di funzione e delle attribuzioni della Dirigenza del Corpo debbano passare attraverso un procedimento negoziale basato su un distorto meccanismo *I win/You lose*.

Al contrario, riteniamo che l'armonica crescita della Dirigenza del Corpo sia funzionale a rendere il sistema più economico, più efficace e più efficiente, evitando sovrapposizioni e/o parcellizzazioni di pubbliche potestà e funzioni.

Ciò premesso, in estrema sintesi, le ragioni della irricevibilità della bozza *de qua*, sono la difformità dalla normativa, l'incompiutezza dei posti di funzione previsti e la mancanza di una proiezione organizzativa temporale che rende sostanzialmente il suddetto decreto superato prima di essere reso esecutivo.

Associazione nazionale tra il personale della carriera dei Funzionari di Polizia Penitenziaria - Sindacato dirigenti del Corpo

segreteria@dirpolpen.it

[pec: dirigentipolpen@legalmail.it](mailto:dirigentipolpen@legalmail.it)



3

Nel dettaglio, in primo luogo, la bozza è *contra legem*. In maniera spudorata, infatti, essa contrasta con la normativa (il Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, DPR 10 gennaio 1957, n. 3) che chiaramente statuisce cosa siano le Divisioni. Ignorare la norma e prevedere che i Primi Dirigenti del Corpo siano a capo di uffici dipendenti da altri uffici di Direzioni Generali, retti da pari qualifica appartenenti ad altre Dirigenze, costituisce un *mostrum* giuridico, capace solo di creare un *vulnus* alla Pubbliche Finanze, costrette a pagare due Primi Dirigenti per la medesima funzione, l'uno in qualità di Direttore dell'Ufficio, l'altro in qualità di Direttore di una Divisione – avente pari rango dell'Ufficio.

In secondo luogo, non si può licenziare un Decreto Ministeriale lasciando *in itinere* l'individuazione di 9 posti di funzione. Se la pianta organica prevede 147 posti di funzione, essi devono essere tutti egualmente identificati.

Infine, la bozza prevede i due Dirigenti Generali del Corpo “proiettandosi verso quelle competenze insite nelle “costituende” due nuove Direzioni Generali” della Polizia Penitenziaria, ma nulla dice sulla loro istituzione, delineando una struttura monca, incoerente, dispendiosa ed inefficiente! Nella bozza presentataci, infatti, non si riesce a prevedere né l'istituzione delle due Direzioni Generali, né la possibilità di attribuire gli incarichi dei Dirigenti Superiori, nelle more della loro nomina, ai primi dirigenti del Corpo al fine di garantire continuità e programmaticità a lungo raggio.

Prima di analizzare più nel particolare alcuni punti critici che rimettiamo all'attenzione delle SS.LL., riteniamo utile portare ad esempio il Decreto Ministeriale del Ministro dell'Interno dello scorso 14.04.2022, con cui la Polizia di Stato, in pochi mesi, senza gruppi di lavoro o sottocommissioni, non solo ha individuato i posti di funzione riservati ai Funzionari delle qualifiche di livello non generale della Polizia di Stato, che sono un numero decisamente più consistente di quello relativo alla Polizia Penitenziaria (130 Dirigenti Superiori, 584 Primi Dirigenti, 1296 Vice Questori /Vice Questori Aggiunti, 17 Dirigenti Superiori Tecnici, 19 Primi Dirigenti Tecnici, 227 Direttori Tecnici Superiori e Capo, 7 Dirigenti Superiori Medici, 20 Primi Dirigenti Medici, 154 Medici Superiori / Medici Capo, 7 Medici Veterinari Superiori /Capo), tutti debitamente tipizzati e corrispondenti all'attuale pianta organica, ma ha anche disciplinato le modalità attraverso le quali viene realizzata, secondo criteri di gradualità, entro il 1° gennaio 2027, la transizione dell'assetto dei posti di funzione secondo la normativa, mostrando grande capacità prospettica e una lodevole lungimiranza organizzativa.

Associazione nazionale tra il personale della carriera dei Funzionari di Polizia Penitenziaria - Sindacato dirigenti del Corpo

segreteria@dirpolpen.it

[pec: dirigentipolpen@legalmail.it](mailto:dirigentipolpen@legalmail.it)



Tutto ciò premesso, più che un lavoro di sintesi, a noi pare un tentativo più o meno maldestro di appiattare il Corpo di Polizia Penitenziaria.

Di seguito i punti degni di nota.

4

a) RICHIESTA ATTI

Nell'informativa si fa riferimento ad un Gruppo di lavoro, istituito con PCD 17 marzo 2002, coordinato dal Direttore Generale della DGPR e composto da tre dirigenti penitenziari e tre dirigenti di Polizia Penitenziaria.

Il Gruppo, a quanto è dato sapere, si sarebbe concentrato, in via prevalente, sui posti di funzione da affidare ai Primi Dirigenti del Corpo non tipizzati dalla normativa e riconducibili alle Divisioni.

Ora, poiché il carteggio sottoposto all'attenzione delle Organizzazioni Sindacali non consente di conoscere le valutazioni che hanno condotto alle risultanze dell'inaccettabile lavoro svolto dal Gruppo, con riguardo alla qualificazione della natura giuridica delle Divisioni, della loro collocazione e delle competenze da assegnare, e tenuto conto che non sono, almeno allo stato degli atti, del tutto comprensibili le "scelte adottate dall'Amministrazione", contestualmente al deposito del presente atto, da considerare parte integrante della verbalizzazione, chiediamo copia degli atti prodotti dai componenti del gruppo di lavoro.

b) DIVISIONI AUTONOME E NON A GEOMETRIA VARIABILE

Con la fermezza che la delicata materia richiede, evidenziamo che in più di un'occasione, non ultimo nell'incontro tenutosi il 3 maggio 2022 alla presenza del Capo del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria, questa Organizzazione sindacale ha preannunciato che non avrebbe MAI accettato interpretazioni originali e contrarie alla normativa, rappresentata da fonti primarie, sulla natura giuridica e la collocazione delle Divisioni. **La Divisione è un ufficio di livello dirigenziale non generale e su questo non intendiamo cedere di un millimetro.**

Sotto questo profilo non si può che rilevare la maggiore lungimiranza della DGMC, che infatti prevede solo divisioni autonome.

Associazione nazionale tra il personale della carriera dei Funzionari di Polizia Penitenziaria - Sindacato dirigenti del Corpo

segreteria@dirpolpen.it

[pec: dirigentipolpen@legalmail.it](mailto:dirigentipolpen@legalmail.it)



L'articolo 6 del decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146, menziona le “divisioni nelle direzioni generali della Amministrazione penitenziaria e dell'Amministrazione per la giustizia minorile e di comunità e nei provveditorati regionali”, perché ha inteso istituire all'interno dell'Amministrazione penitenziaria e della Giustizia minorile e di comunità articolazioni di pari rango rispetto agli altri Uffici (assegnati a dirigenti penitenziari e a dirigenti di area I), distinte nella denominazione in quanto esclusiva prerogativa dei Primi Dirigenti di Polizia Penitenziaria.

Le Divisioni non possono essere relegate soltanto all'interno delle due Direzioni Generali della Polizia Penitenziaria, a meno che non si voglia affermare che il Corpo non è parte integrante dell'Amministrazione penitenziaria e della Giustizia minorile e di comunità.

Se si vuole propendere per questa miope *vision*, allora tutto il personale di Polizia Penitenziaria, non solo i Primi Dirigenti, dovrà essere IMMEDIATAMENTE distolto dagli Uffici di Amministrazione generale dei due Dipartimenti ed essere collocato unicamente negli Uffici dirigenziali del Corpo.

Con estrema serenità e legittima convinzione, crediamo che le Divisioni, come qualsiasi altro Ufficio di livello dirigenziale non generale, possono e devono trovare collocazione esclusivamente nell'ambito di Uffici di livello dirigenziale generale, non già all'interno di Uffici di pari livello.

Del tutto inaccettabile è, pertanto, la collocazione delle Divisioni negli Uffici individuati dall'Amministrazione, siano essi di primo livello od anche di incarico superiore.

Non saremo mai responsabili di scempi amministrativi che surrettiziamente vogliono porre il “trucco” alle Sezioni (articolazioni di Uffici dirigenziali non generali) per presentarle come “avvenenti” Divisioni.

E ci opporremo, con tutte le forze possibili e legittimamente sostenibili, in nome non solo della categoria dirigenziale che rappresentiamo, ma in nome della dignità di un Corpo di Polizia dello Stato, che attraverso la propria classe dirigente deve poter esprimere, con le SACROSANTE AUTONOMIE che la legge prevede, reali e serie prerogative dirigenziali.

Il Corpo di Polizia Penitenziaria non è più minorenne, è cresciuto negli ultimi vent'anni, ha conseguito la “capacità di agire” a mezzo delle proprie professionalità, AMPIAMENTE APPREZZATE NEL PANORAMA INTERFORZE A TUTTI I LIVELLI, e non merita di

Associazione nazionale tra il personale della carriera dei Funzionari di Polizia Penitenziaria - Sindacato dirigenti del Corpo

segreteria@dirpolpen.it

[pec: dirigentipolpen@legalmail.it](mailto:dirigentipolpen@legalmail.it)



essere trattato da “Istituzione minorata, interdetta o inabilitata”, necessitante del dirigente di altro Comparto per esprimersi.

6

Intendiamo evitare, con tutti i sacrifici che la questione richiederà, che questa occasione per rendere efficiente e funzionale il sistema, si traduca in un nulla di fatto ai danni di un Corpo di Polizia che si sacrifica e che vive una delle demotivazioni collettive più critiche della sua storia (i tassi di assenteismo del personale, che raggiungono livelli allarmanti, sono un chiaro indicatore del malessere diffuso, tra tutti i Ruoli, sull'intero territorio nazionale).

c) CONTENUTI SPECIALISTICI DEL CORPO

Vogliamo che delle ataviche problematiche del Corpo (matricola, tesseramento, ricompense, onorificenze, promozioni, avanzamenti), da anni abbandonate al caso e motivo di intuibile frustrazione per il personale, se ne occupino Divisioni autonome e affidate ai Primi Dirigenti di Polizia Penitenziaria.

Analogo discorso sosteniamo per le competenze afferenti alla **sanità** e alla **previdenza** che interessano il Corpo.

Un'analisi approfondita va, poi, fatta con riguardo alla **formazione** riservata al Corpo, che, in taluni casi, definire penosa è persino un eufemismo.

Per dirne una, se i nostri Agenti, a pochi giorni dalla scelta delle sedi di assegnazione, ritengono che la competenza alla convalida delle misure pre-cautelari, fermo e arresto, sia del Prefetto, come direbbe PEPPINO: “Abbiamo detto tutto”.

I nostri Agenti cosa conoscono di Polizia Giudiziaria, di Pubblica Sicurezza e di Polizia Stradale, ve lo siete mai chiesto? La responsabilità della loro ignoranza professionale di chi è?!

Attualmente, la Direzione Generale della Formazione è strutturata in modo che ogni categoria si occupi in maniera specifica della propria formazione, ad eccezione sempre “incomprensibilmente” della Polizia Penitenziaria.

Chiediamo, indisponibili al solito pretestuoso discettare, una Divisione di Polizia Penitenziaria autonoma nell'ambito della Direzione Generale della Formazione!!!

d) DIRIGENTI SUPERIORI

Associazione nazionale tra il personale della carriera dei Funzionari di Polizia Penitenziaria - Sindacato dirigenti del Corpo

segreteria@dirpolpen.it

[pec: dirigentipolpen@legalmail.it](mailto:dirigentipolpen@legalmail.it)



L'informativa riporta l'individuazione dei posti di funzione da assegnare ai Dirigenti Superiori, ma nulla prevede per la copertura di quei posti in assenza di personale che riveste quella qualifica, neanche che verranno attribuiti, come è giusto che sia, ai Primi Dirigenti in posizione di "reggenti".

e) UFFICI INTERFORZE

Non vi è alcun riferimento ad iniziative intraprese per inserire i Primi Dirigenti e i Dirigenti Superiori di Polizia Penitenziaria nella direzione turnaria degli Uffici a composizione Interforze, nel solco della filosofia ispiratrice della legge 1° aprile 1981 n. 121 e della riforma in atto, che vede nel Dipartimento della Pubblica Sicurezza la casa comune delle Forze di Polizia.

f) ELEVAZIONE DI LIVELLO DI 9 II.PP. NON A COPERTURA DI ATTUALE ORGANICO

Assolutamente inaccettabile e non condivisibile la scelta di elevare 9 istituti penitenziari di 1° livello ad incarico superiore, con il pretesto di contemplare nella decretazione la totalità dei 147 posti di funzione previsti.

In proposito va rimarcato un aspetto fondamentale, che è incredibilmente sfuggito in sede di elaborazione del documento che oggi ci si sottopone, che la dotazione organica della carriera dei funzionari, ed in particolare dei Primi Dirigenti, è cristallizzata alle esigenze esistenti alla data di entrata in vigore dei correttivi al Riordino. L'eventuale modifica delle esigenze (degli incarichi superiori degli Istituti penitenziari) deve, pertanto, **necessariamente comportare, quale logica ed ineluttabile conseguenza, un pari aumento della dotazione organica dei Primi Dirigenti.**

Per coprire l'attuale pianta organica ai Primi Dirigenti del Corpo, in maniera più razionale e lungimirante distante da logiche di madre matrigna, dovrebbero essere attribuite, per esempio, le funzioni di direzione dei distaccamenti sotto il diretto coordinamento dei Provveditori regionali (della cui importanza lo stesso Capo del Dipartimento, Dott. Renoldi, ha parlato nel discorso della festa del Corpo, evidenziando come la scelta fatta in epoca di *spending review* non si è dimostrata funzionale). Inoltre, devono essere individuati per

Associazione nazionale tra il personale della carriera dei Funzionari di Polizia Penitenziaria - Sindacato dirigenti del Corpo

segreteria@dirpolpen.it

[pec: dirigentipolpen@legalmail.it](mailto:dirigentipolpen@legalmail.it)



decreto i Nuclei Traduzioni e Piantonamenti che vanno classificati sulla base di criteri univoci di individuazione dei (livello e numero degli Istituti serviti, numero di personale e di traduzione effettuate, rilevanza strategica a livello territoriale), mentre oggi la diversificazione è stata demandata ai singoli Provveditori con conseguente nuclei di maggiore rilevanza come Bologna, che sono considerati ancora locali e d'altri di minore rilevanza che per il numero di personale amministrato e le attività espletate sono stati attribuiti a Primi Dirigenti.

g) AUMENTO DI ORGANICO DEI FUNZIONARI DEL CORPO

La dotazione organica della Polizia Penitenziaria è pari a circa 40mila unità, su una effettiva consistenza di poco più di 37.000. A fronte dell'ampliamento delle funzioni e degli ambiti di intervento della Polizia Penitenziaria diventa assolutamente necessario l'aumento della dotazione organica della carriera dei funzionari, oggi ferma a 715 unità.

Occorre prevedere, dunque, un maggior numero di Dirigenti Superiori, Primi Dirigenti, Dirigenti e Dirigenti Aggiunti.

Esigenza, del resto, sapientemente avvertita e realizzata dalle altre Forze di Polizia che con la Legge 29 giugno 2022, n. 79, recante “*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, recante ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)*”, hanno ottenuto consistenti aumenti in ogni ruolo e qualifica.

Solo per fare un esempio la Polizia di Stato ha aumentato la propria dotazione organica di 3 Dirigenti Generali, 1 Dirigente Superiore, 28 Primi Dirigenti, 39 Vice Questori/ Vice Questori Aggiunti, 430 Agenti/Assistenti, **mentre la Polizia Penitenziaria, etero-diretta, ha ottenuto soltanto 270 unità del ruolo Agenti-Assistenti da assumere in 10 anni.**
Grande conquista per i Dipartimenti che istituzionalmente serve!!!

h) ATTRIBUZIONE DEGLI INCARICHI E SCRUTINIO A PRIMO DIRIGENTE

Ancora oggi con questa informativa, fatta eccezione per i posti che il legislatore ha esplicitamente normato, la Polizia Penitenziaria, nonostante abbia propri dirigenti (laureati, specializzati e con significativi percorsi professionali), non viene ritenuta meritevole di

Associazione nazionale tra il personale della carriera dei Funzionari di Polizia Penitenziaria - Sindacato dirigenti del Corpo

segreteria@dirpolpen.it

[pec: dirigentipolpen@legalmail.it](mailto:dirigentipolpen@legalmail.it)



esprimere autonome funzioni, ma unicamente ad attendere a compiti esecutivi o al più a mansioni di concetto.

9

Su nostro sollecito abbiamo finalmente ottenuto **l’emanazione della circolare per l’avvio dello scrutinio**, chiediamo formalmente che i Primi Dirigenti del Corpo non debbano attendere i quattro anni di media per la definizione della procedura, quando esistono precise norme di legge che impongono termini per la conclusione dei procedimenti amministrativi.

I continui ritardi, la colposa inerzia di certi uffici e il mancato rispetto dei termini di avanzamento rendono sempre più difficile l’avvio di un virtuoso processo di progressione in carriera che incida positivamente sulla *performance*, da un lato, e sul benessere, dall’altro, del dirigente di polizia. In occasione dell’incontro sulla bozza dell’attribuzione degli incarichi, lo scorso 21.02.2022, abbiamo concordato sulla scelta di estendere la previsione introdotta dal d. lgs. 172/19, relativa alla temporaneità dell’incarico di comando di reparto di istituto penitenziario a tutti gli incarichi dirigenziali. DirPolPen anche in quella occasione ha ribadito **con forza che la rotazione degli incarichi deve essere trasparente ed effettiva**, nel senso di consentire a tutti i dirigenti di Polizia Penitenziaria di avere le stesse possibilità di crescita e di accrescimento delle proprie esperienze professionali, sia all’interno degli istituti penitenziari e penali per minorenni, che negli altri uffici e servizi dell’amministrazione penitenziaria e della giustizia minorile di comunità ed anche del dipartimento della pubblica sicurezza, laddove possibile anche tenendo conto delle esigenze personali di ognuno. E soprattutto abbiamo chiesto che prima del conferimento degli incarichi si procedesse all’individuazione dei posti di funzione da attribuire agli appartenenti alla carriera dei funzionari, individuazione che la bozza di oggi dimostra essere ben lungi dal venire alla luce!

i) ISTITUZIONE DELLE DUE DIREZIONI GENERALI

Sulla mancata istituzione delle due Direzioni Generali del Corpo, poi, questa Organizzazione sindacale ha inoltrato corrispondenza alla Signora Ministra, lamentando la completa disattenzione nei confronti del Corpo di Polizia Penitenziaria, senza mai ricevere risposta. Dopo soli sei mesi dall’entrata in vigore dell’articolo 35, del decreto legge 152/2021, è stato adottato il DPCM 22 aprile 2022, n. 54 istitutivo, tra l’altro, della

Associazione nazionale tra il personale della carriera dei Funzionari di Polizia Penitenziaria - Sindacato dirigenti del Corpo

segreteria@dirpolpen.it

[pec: dirigentipolpen@legalmail.it](mailto:dirigentipolpen@legalmail.it)



Direzione Generale per la gestione dei beni, servizi e degli interventi in materia di edilizia penitenziaria, e due anni e mezzo non sono bastati per procedere alla elaborazione di una bozza di provvedimento normativo per dare compiuta attuazione all'articolo 5-bis del decreto legislativo 146/2000.

10

j) **REGOLAMENTO DI SERVIZIO**

Ad oggi, a distanza di oltre vent'anni dalla istituzione dei Ruoli direttivi e dirigenziali del Corpo (in violazione delle previsioni di legge, per ultimo del decreto legislativo 172/2019) nessun nuovo Regolamento di Servizio è stato adottato in favore del Corpo, con la conseguenza che funzionari direttivi e dirigenti di Polizia Penitenziaria vengono relegati a mansioni di concetto, proprie del Ruolo degli Ispettori, in quanto Ruolo apicale previsto all'atto dell'emanazione del DPR 82/1999.

k) **DIVISIONI ALLA DIPARTIMENTO DI GIUSTIZIA MINORILE E DI COMUNITA'**

Nel punto b) abbiamo evidenziato la maggiore lungimiranza del DGMC che ha correttamente previsto le Divisioni autonome. Nondimeno, visto anche l'aumento delle competenze e degli ambiti di intervento della Polizia Penitenziaria nell'esecuzione penale esterna, occorre assolutamente aumentare le Divisioni anche nell'ambito della Direzione Generale dell'Esecuzione Penale Esterna, prevedendo, altresì, altri posti di funzione per Dirigenti/Dirigenti Aggiunti, quale ad esempio il Comandante dei Nuclei Locali, il vice comandante dei Nuclei UIEPE e UDEPE ed il vice direttore dell'area sicurezza nei CGM.

l) **FASE TRANSITORIA**

Infine, dall'informativa non emerge il motivo per il quale su una dotazione organica di n. 315 unità tra Vice Commissari, Commissari e Commissari Capo siano stati considerati 95 Commissari e 220 Commissari Capo.

Così come non è facilmente comprensibile cosa l'Amministrazione intenda per "fase transitoria che va regolata". Considerato che il numero di Dirigenti Aggiunti e Dirigenti in esubero viene fissato in 82, l'Amministrazione nulla dice sui tempi del riassorbimento, sulle

Associazione nazionale tra il personale della carriera dei Funzionari di Polizia Penitenziaria - Sindacato dirigenti del Corpo

segreteria@dirpolpen.it

[pec: dirigentipolpen@legalmail.it](mailto:dirigentipolpen@legalmail.it)



modalità di assegnazione in sede (si tratterà di assegnazioni provvisorie, trasferimenti) e sulle funzioni da svolgere.

11

Inoltre, è inaccettabile che l'Amministrazione non faccia camminare di pari passo la disciplina dei posti di funzione con una coerente disciplina del conferimento degli incarichi, come detto al punto h), e con una chiara disciplina del regime transitorio, nel quale dare opportune garanzie ai "perdenti posto". Già in occasione dell'incontro dello scorso 21 febbraio 2022, DirPolPen ebbe a segnalare all'Amministrazione la necessità di chiarire la posizione di chi ricopre un incarico da più di 10 anni, la posizione di chi allo stato occupa, anche se da non più di 10 anni, un posto di funzione da primo dirigente e al 1° luglio 2022 avrà maturato l'anzianità necessaria per essere scrutinato, la posizione di chi allo stato ricopre un posto di funzione da primo dirigente e che al 1° luglio 2022 non avrà maturato l'anzianità necessaria per essere scrutinato. Ciò perché riteniamo che debba essere garantito a tutti i prossimi primi dirigenti di poter ricoprire tali posti di funzione, ma è necessario anche adottare da parte dell'Amministrazione forme di tutela per coloro che attualmente ricoprono quegli incarichi.

Infine, occorre chiarire per tempo come verranno impiegati i nuovi 120 funzionari, se avranno funzioni diverse dalle nostre e come si procederà alle future mobilità.

Una tale diffusa inerzia ed incomprensibile mancanza di prospettiva, a distanza di oltre vent'anni dalla istituzione dei Ruoli direttivi e dirigenziali del Corpo, dimostra l'assoluta disattenzione da parte dell'Amministrazione per il dirigente di polizia come persona, prima che come dipendente, lasciando il dirigente del Corpo totalmente in balia dell'incertezza e della malamministrazione. Se poi pensiamo alla totale assenza di regole nella mobilità, nell'attribuzione di incarichi, nelle procedure di interpello e nell'accesso alla formazione, che DirPolPen denuncia da anni, non può che emergere un quadro desolante della gestione del dirigente di polizia e non può che delinarsi una spiegazione netta della demotivazione e della frustrazione che colpisce la classe dirigente del Corpo.

In conclusione, **il testo sottoposto oggi all'attenzione delle OO.SS. è assolutamente irricevibile!**

Va in tempi rapidi elaborato un decreto ministeriale doverosamente allineato alle norme primarie.

Associazione nazionale tra il personale della carriera dei Funzionari di Polizia Penitenziaria - Sindacato dirigenti del Corpo

segreteria@dirpolpen.it

[pec: dirigentipolpen@legalmail.it](mailto:dirigentipolpen@legalmail.it)



Nel dettaglio, in merito alle Divisioni presso il Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria, presso il Dipartimento della Giustizia Minorile e di comunità, nei Provveditorati Regionali, oltre a quelle tipizzate, occorre prevedere anche altre autonome Divisioni con competenze in materia di:

- ✓ Gestione del Personale di Polizia Penitenziaria;
- ✓ Concorsi - Polizia Penitenziaria (già Centro Nazionale di Reclutamento del Corpo ex art. 3 della legge 395/1990);
- ✓ Formazione - Polizia Penitenziaria;
- ✓ Relazioni Sindacali - Polizia Penitenziaria;
- ✓ Disciplina - Polizia Penitenziaria;
- ✓ Promozione istituzionale e benessere del personale del Corpo;
- ✓ Trattamento economico e giuridico - Polizia Penitenziaria.

La volontà del Legislatore ha il solo ed unico fine di dare dignità di funzioni al Corpo ed efficientarne l'assetto.

In caso contrario anticipiamo sin da ora ogni legittima azione di protesta presso le competenti sedi Istituzionali, con proposizione di ricorsi innanzi alle competenti Autorità giudiziarie e contabili.

IL SEGRETARIO
Daniela Caputo

Associazione nazionale tra il personale della carriera dei Funzionari di Polizia Penitenziaria - Sindacato dirigenti del Corpo

segreteria@dirpolpen.it

[pec: dirigentipolpen@legalmail.it](mailto:dirigentipolpen@legalmail.it)



Protocollo n.318/U- FP 2022

**Al Capo del Dipartimento Amministrazione Penitenziaria
Pres. Carlo Renoldi**

**Al Direttore Generale del personale e delle risorse del Dap
Dott. Massimo Parisi**

**e, p.c. All'Ufficio per le Relazioni Sindacali del Dap
Dott.ssa Ida Del Grosso**

NOTA A VERBALE

OSSERVAZIONI

REVISIONE PIANTE ORGANICHE DEL CORPO DI POLIZIA PENITENZIARIA
RELATIVE AL PERSONALE APPARTENENTE ALLA CARRIERA DEI FUNZIONARI.

"LE CONSEGUENZE DI UN RIORDINO DISORDINATO"

La bozza di decreto ministeriale presentata non pare rispettare l'*iter* normativo che autorizza il Ministero ad esercitare il proprio potere organizzativo in ordine alle strutture del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria.

Com'è noto, infatti, la riforma dell'amministrazione centrale dello Stato, intervenuta con la legge 15 marzo 1997, n. 59, e con il d.lgs. 30 luglio 1999, n. 300, declinò le indicazioni costituzionali prevedendo una scansione di fonti normative con l'obiettivo di assicurare il passaggio da un'organizzazione ministeriale rigida, fundamentalmente legificata, ad una flessibile in cui accanto a tratti strutturali uniformi trovassero spazio tratti differenziati secondo le esigenze delle singole amministrazioni.

Alla fonte primaria (d.lgs. 300/1999, artt. 1 ss. e Titolo IV), che definisce il numero e le attribuzioni dei ministeri, l'indicazione dei modelli delle strutture di primo livello e la fissazione del tipo e del numero massimo di queste per ciascun dicastero, deve seguire l'adozione di un regolamento governativo di delegificazione, da assumere con decreto del Presidente del Consiglio (DPCM) in luogo del regolamento governativo di cui all'art. 17, comma 4bis legge 400/1988 e all'art. 4, comma 1, d.lgs. 300/1999. Un regolamento teso all'individuazione e all'ordinamento per ciascun ministero, delle strutture di primo livello e dei relativi compiti e dotazioni organiche nonché alla disciplina degli uffici di diretta collaborazione. Solo dopo questa fase, seguono i decreti ministeriali non regolamentari (ai sensi dell'art. 17, comma 4bis, lett. e), legge 400/1988 e dell'art. 4, comma 4, d.lgs. 300/1999), per l'individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale e conseguentemente, la definizione dei relativi compiti.

FEDERAZIONE LAVORATORI FUNZIONE PUBBLICA CGIL

VIA LEOPOLDO SERRA, 31 - 00153 ROMA

Tel. +39 06 585441 | Fax +39 06 58544339 | posta@fpcgil.it | webmaster@fpcgil.it

GDAP-029055H.E del 28.7.2022



Nel caso di specie, oggetto dell'odierno confronto, tale percorso normativo è stato ignorato. **Non abbiamo traccia del "provvedimento di mezzo" da adottarsi con DPCM.** I decreti legislativi 29 maggio 2017, n. 95 e 27 dicembre 2019, n. 172, che hanno modificato l'art. 6 del dlgs 21 maggio 2000, n. 146, hanno individuato gli incarichi funzionali da attribuire ai dirigenti del Corpo ma non sono state istituite **le strutture organizzative presso le quali tali incarichi dovrebbero essere svolti, né tantomeno all'interno di quali uffici di primo livello dovrebbero essere svolti.**

Comprendiamo la necessità di dare coerenza e spazio al previsto sviluppo di carriera delle qualificate professionalità della dirigenza del Corpo, ma la soluzione che oggi si commenta NON può essere ritenuta efficace e condivisibile e quindi attuabile perché si sovrappone all'attuale organizzazione di questo Dipartimento nelle sue articolazioni centrali e regionali creando confusione, ed in molti casi violando i diritti quesiti di altri lavoratori (dirigenti penitenziari e delle funzioni centrali).

In particolare, per i funzionari del comparto funzioni centrali, restiamo perplessi nel leggere che 28 posti di funzione sono stati attribuiti a Dirigenti aggiunti per ricoprire gli incarichi di "Direzione/Responsabile di sezione di maggiore rilevanza" presso questo Dipartimento. Con quali criteri è stabilito questo fabbisogno? Sulla base di quali valutazioni?

Ricordiamo che il nuovo C.C.N.L. per il personale delle Funzioni centrali, firmato nel marzo 2022, ha previsto una nuova 4^a area contrattuale definita delle "alte professionalità", destinata a quei funzionari che hanno una formazione ed un'esperienza qualificata tale da poter vedere riconosciuto un ruolo di Direzione di sezione. Come pensa l'Amministrazione di soddisfare questo impegno assunto con la sottoscrizione del Contratto? Perché e con quali criteri si intendono definire i posti di funzione di direttore di sezione da destinare presso il Dipartimento a 28 dirigenti aggiunti del Corpo in luogo di funzionari di 4^a area del Comparto funzioni centrali?

Il rischio di acuire lo scontro tra differenti comparti, con la proposta fatta dall'Amministrazione è reale e FPCGIL che rappresenta tutte le componenti dell'esecuzione penale interna non può permettere che ciò anche lontanamente, possa avvenire.

Leggiamo nella nota informativa che l'intento è quello di realizzare "... un equilibrio organizzativo e di sistema affinché si possano creare le condizioni di una gestione efficiente efficace ed armonica" Crediamo che per raggiungere questo obiettivo occorre un maggiore sforzo organizzativo e normativo.

Inoltre, nell'elaborazione del riordino, dovevano essere usati criteri ancorati alle norme vigenti e non a visioni fantasiose ovvero ancora in *divenire* (le previste Direzioni generali per il Corpo di Polizia Penitenziaria).

Ci saremmo infatti aspettati che alla declinazione dei posti di funzione contenuta nell'art 6 del decreto legislativo in commento fosse seguita una conseguente (opportuna) modifica del DPCM del 2015 n 84. !

Ma da quanto è dato sapere non vi è traccia di alcuna attività né programmata né in corso di attuazione.

Non è pensabile e quindi accettabile che vengano, con uno sforzo creativo, che pure si apprezza, "inventati" posti di funzione per soddisfare le pur legittime pretese di collocamen-



to coerente al ruolo che il riordino attribuisce ai funzionari del Corpo. Questo è il risultato di scelte risalenti che hanno voluto aumentare la pianta organica (tanto da realizzare una eccedenza di organico!! Caso raro forse unico all'interno degli assetti organizzativi delle Pubbliche Amministrazioni.

Tuttavia, rileviamo che pare molto timido lo sforzo ideativo che ha accompagnato questa definizione delle funzioni.

Si registra infatti una limitata azione ed impegno nell'assicurare posizioni di funzione di dirigenza presso le sedi penitenziarie dove troviamo la presenza di commissari e commissari capo in luogo di dirigenti (aggiunti e primi dirigenti) nella funzione di comandati di reparto.

Dall'emanazione del decreto di riordino ad oggi poteva ben intervenire una riflessione organizzativa che fosse trasferita nella revisione dei criteri utilizzati per la classificazione degli istituti sedi di incarico superiore, e di I,II e III livello che già al tempo della pubblicazione (DM del settembre 2016) risultavano non aggiornati ai cambiamenti di destinazione d'uso occorsi (es: CC Rovigo , dove era prossima l'apertura del nuovo complesso e per esempio Tempio Pausania CR di alta sicurezza entrambi ancora oggi classificate di terzo livello !!!).

Questa rivisitazione avrebbe contribuito ad assicurare la presenza di figure professionali autorevoli, quali i primi dirigenti ed i dirigenti aggiunti in grado di gestire la sempre più complessa situazione degli istituti penitenziari. Per contro , visitando gli istituti penitenziari incontriamo troppo spesso ispettori , sovrintendenti che svolgono le funzioni di comandante di reparto e la sorveglianza generale assegnata ai ruoli di agenti /assistenti.

La specifica professionalità del Corpo di Polizia penitenziaria rappresentata da un gruppo di dirigenti di provate capacità e competenza dovrebbe in primo luogo essere impiegata nelle sedi penitenziarie, nei territori e nei luoghi dove è maggiore la richiesta e l'effettivo bisogno di assicurare indirizzo e guida agli operatori del Corpo che sono in grande sofferenza e che spesso si trovano a fronteggiare nelle sezioni detentive situazioni di estrema difficoltà da soli , senza il sostegno, la guida dei loro superiori gerarchici.

Prevedere, come si rileva dalla nota in commento, di " *elevare 9 istituti penitenziari da livello I a incarico superiore*" appare insufficiente per assicurare che vengano soddisfatte le esigenze rappresentate dagli " *emersi aspetti di complessità*" penitenziaria di alcune realtà.

Per riequilibrare l'impianto complessivo del riordino delle carriere di polizia penitenziaria appare **NON PIU' PROCRASTINABILE** l'elevazione di tutti gli Uffici del DAP ad incarico superiore, l'istituzione, nei Provveditorati, dove non sia già previsto, del secondo Ufficio del personale e formazione con natura di incarico superiore in aggiunta al Primo Ufficio degli Affari generali e **l'elevazione ad incarico superiore di almeno 20 istituti penitenziari oggi di I livello** al fine di consentire una maggiore garanzia per l'area della Sicurezza mediante la professionalità dei dirigenti di polizia penitenziaria che vi dovranno essere applicati con funzioni di comando (operazione a totale invarianza di spesa).

Tutto questo dovrebbe comportare anche una necessaria rivisitazione delle dotazioni organiche della dirigenza penitenziaria che oggi appaiono insufficienti a soddisfare le esigenze dell'Amministrazione. E la situazione è propizia perché oggi potrebbe essere possibile attingere alla graduatoria di idoneità dei vincitori dell'appena concluso concorso a 47 posti



di consigliare d'istituto penitenziario, non essendo sufficiente l'aumento dei posti a 55 per effetto del piano triennale di integrazione per turn-over.

Una pianta organica, quella che si commenta, in assoluto contrasto con le norme esistenti, dove è stabilito che: " *nelle more dell'istituzione delle nuove Direzioni Generali, le Divisioni (che non ESISTONO nell'attuale assetto organizzativo di questo Dipartimento), ad avviso dell'Amministrazione possano trovare indifferente collocazione negli Uffici già esistenti , così come all'esterno degli stessi Uffici. Possono trovare collocazione all'Interno dell'Ufficio del Capo del Dipartimento* " .

Non possiamo essere d'accordo con questa affermazione: **l'Ufficio del Capo del Dipartimento NON è una Direzione generale (cfr dec. legis 300/99) e pertanto NESSUNA divisione può, secondo l'attuale assetto organizzativo essere inserita in detto UFFICIO.**

SE si volesse, in completo disallineamento con le norme vigenti, dare seguito a questo fantasioso piano organizzativo le Divisioni che si desidera introdurre all'interno dell'Ufficio del Capo del Dipartimento **dovrebbero , coerentemente con le previsioni di legge, essere funzionalmente e gerarchicamente coordinate dal Direttore dell'Ufficio della Segreteria generale.**

Certamente non può definirsi "divisione" la Segreteria tecnica del Capo del Dipartimento che in questa bozza di DM viene istituita.(!)

Nell'ambito dell'Ufficio del Capo del Dipartimento, il decreto ministeriale 2 marzo 2016 all'art. 4, co. 1, lett. a) individua le seguenti funzioni **dell'Ufficio I - Segreteria generale:** " *Programmazione generale, assegnazione delle risorse umane e logistiche della sede centrale; gestione del protocollo unico; attività statistica di supporto dipartimentale; raccordo con la segreteria dell'Ente di assistenza per il personale dell'Amministrazione penitenziaria e con la segreteria della Cassa delle ammende* " .

Tali funzioni sono state meglio definite dal decreto ministeriale 25 maggio 2021 che sostituisce integralmente la lettera a) del precitato comma 1 dell'art. 4 con la: "a) programmazione generale; assegnazione delle risorse umane e logistiche della sede centrale; gestione del protocollo unico; attività statistica di supporto dipartimentale; raccordo con la segreteria dell'Ente di assistenza per il personale dell'Amministrazione penitenziaria e con la segreteria della Cassa delle Ammende; attività del cerimoniale; relazioni esterne del Capo del Dipartimento e supporto informativo all'Ufficio Stampa ed informazione del Ministro"

Si evidenzia, quindi, che sono state poste in capo alla Segreteria generale anche le attività del Cerimoniale, delle Relazioni esterne del Capo del Dipartimento e il supporto informativo all'Ufficio Stampa della Ministra.

Si ritiene invece necessaria all'interno dell' Ufficio della Segreteria Generale, **l'istituzione di un Ufficio stampa** che curi espressamente l'immagine del Corpo di Polizia Penitenziaria, vista la continua disinformazione che spesso i media utilizzano nel riportare fatti di cui non hanno diretta cognizione, bensì *de relato*, così danneggiando l'immagine del Corpo.

È di tutta evidenza la complessa funzione di coordinamento generale dell'Ufficio I, dell'Ufficio del Capo Dipartimento, sia con le articolazioni della sede centrale, con le articolazioni provveditoriali, sia con tutte le altre Amministrazioni o articolazioni del Ministero della Giustizia o di altri Ministeri, Enti Pubblici, ecc. Tale incarico è attribuito ad un Dirigente penitenziario il cui ruolo di garanzia e terzietà è definito già dall'Ordinamento Pe-



nitenziario, e dall'organizzazione degli istituti penitenziari ed è traslato e confermato anche negli incarichi assunti dai dirigenti presso le articolazioni regionali e centrali.

Quindi, alla segreteria tecnica del Capo del Dipartimento, che si vuole affidata ad un primo dirigente di Pol. Pen., quali funzioni si prevede di assegnare, senza modificare quelle già attribuite all'attuale Ufficio della Segreteria generale, articolo 4, comma 1 lett.a) del citato dm 2 marzo 2016.?

La soluzione potrebbe essere quella di fare confluire nella *Segreteria Tecnica*, piuttosto che prevedere tre divisioni, le competenze afferenti al Cerimoniale e studi storici; alla Segreteria di Sicurezza e alla Sicurezza organi centrali e Autoparco e centralino. Così strutturata la Segreteria tecnica avrebbe coerenza in termini di contenuti e funzioni, ed affidate ad un dirigente del Corpo.

Solo per completezza si evidenzia come la proposta istituzione della divisione "Sicurezza, Organi centrali, Autoparco e Centralino non sia coerente con i contenuti del decreto ministeriale del 21 dicembre 2018 istitutivo dell'Ufficio per la sicurezza personale e per la vigilanza USPEV in cui sono previsti due reparti operativi: "Reparto Sicurezza del Ministero" e "Reparto Organi centrali", coordinati da un Dirigente (ad oggi posto di funzione per dirigente penitenziario). L'attuale proposta di DM attribuisce un posto di funzione ad un primo dirigente del Corpo di Pol.Pen., di una "divisione Sicurezza organi centrali autoparco e centralino", che pare distinta dall'Ufficio dell'USPEV e non definita nella sua collocazione all'interno della presente organizzazione del DAP.

Si segnala infine, che la funzione di VICE DIRETTORE GENERALE PRESSO LA DIREZIONE GENERALE DEL PERSONALE E DELLE RISORSE è una posizione da aggiornare, posta la nuova disposizione sopravvenuta del DPCM n.54/2022 che ha istituito due Direzioni generali reintroducendo quella dei Beni e Servizi soppressa nel 2015 con norma di pari rango.

Pertanto, l'adozione di un DPCM che vada ad armonizzare e riorganizzare la complessa architettura del Dipartimento è atto necessario e propedeutico per dare piena legittimità e coerenza a questo nuovo assetto.¹

Roma, 28/07/2022

FP CGIL Nazionale
Dirigenza Penitenziaria
Carla Ciavarella

FP CGIL Nazionale
Polizia Penitenziaria
Mirko Manna

FP CGIL Nazionale
Funzioni Centrali
Roberto Mascagni

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3
comma 2 del D.L. 39/93

¹ Si ricorda a tal proposito che l'adozione del DPCM avviene su proposta del ministro competente, di concerto con quelli per la pubblica amministrazione e la semplificazione, e dell'economia e delle finanze, previa delibera del Consiglio dei ministri, con sottoposizione al controllo preventivo della Corte dei conti ai sensi dell'art. 3 legge 14 gennaio 1994, n. 20.



Sindacato Direttori Penitenziari
- Segreteria Nazionale -

Art. 27 della Costituzione: << La responsabilità penale è personale. L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva. Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato. Non è ammessa la pena di morte.>>

Il Si.Di.Pe. (Sindacato dei dirigenti penitenziari) rappresenta i funzionari presenti nelle strutture territoriali (istituti penitenziari, uffici dell'esecuzione penale esterna, scuole di formazione del personale penitenziario), nei Provveditorati Regionali dell'Amministrazione Penitenziaria, nei Centri per la Giustizia Minorile, nel Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, i quali assicurano l'esecuzione penale, interna

Prot. n.893/T/22.48 del 18 settembre 2022

Al Signor Direttore Generale del Personale e delle Risorse
del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria

Dott. Massimo Parisi

ROMA

e per conoscenza:

Al Signor Sottosegretario di Stato del Ministero della Giustizia

On.le Avv. Prof. Francesco Paolo Sisto

ROMA

Al Signor Capo di Gabinetto del Ministro della Giustizia

Cons. Raffaele Piccirillo

ROMA

Al Signor Capo dell'Ufficio Legislativo
del Ministro della Giustizia

Cons. Franca Mangano

ROMA

Al Signor Capo del Dipartimento
dell'Amministrazione Penitenziaria

Presidente Dott. Carlo Renoldi

ROMA

Al Signor Capo del Dipartimento
Giustizia Minorile e di Comunità

Presidente Dott.ssa Gemma Tuccillo

ROMA

**OGGETTO: Revisione piante organiche del Corpo di polizia penitenziaria relative al
Personale appartenente alla Carriera dei funzionari. Invio verbali di riunione.
-RICHIESTA DI ALLEGAZIONE A VERBALE DELLE OSSERVAZIONI SI.DI.PE.
ALL'INCONTRO DEL 02 AGOSTO 2022-**

Con riferimento alla nota si codesta Direzione Generale
m_dg.GDAP.09/09/2022.0334280.U, con la quale è stato inviato il verbale dell'incontro svolto in

Segretario Nazionale

twitter @sidipetort - e-mail: sidipe.seg.naz.tortorella@pec.it - sidipe.seg.naz.tortorella@gmail.com - tel. 3807532176
sito web www.sidipe.it - Codice Fiscale n.97303050583



Sindacato Direttori Penitenziari
- Segreteria Nazionale -

Art. 27 della Costituzione: << La responsabilità penale è personale. L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva. Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato. Non è ammessa la pena di morte.>>

Il Si.Di.Pe. (Sindacato dei dirigenti penitenziari) rappresenta i funzionari presenti nelle strutture territoriali (istituti penitenziari, uffici dell'esecuzione penale esterna, scuole di formazione del personale penitenziario), nei Provveditorati Regionali dell'Amministrazione Penitenziaria, nei Centri per la Giustizia Minorile, nel Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, i quali assicurano l'esecuzione penale, interna

data 02 agosto 2022¹, tenuto conto della stesura necessariamente sintetica del verbale citato, si chiede di voler ad esso allegare, per costituirne parte integrante, l'unita nota Prot. n.881/T/22.36 del 02 agosto 2022 di questa Segreteria Nazionale, contenente le osservazioni formulate a suo tempo dal Si.Di.Pe. e che su espressa richiesta del Signor Capo del Dipartimento furono già allora al medesimo trasmesse.

È gradito un cortese cenno di assicurazione in merito.

Cordiali saluti.

Il Segretario Nazionale
Rosario Tortorella

SEGRETARIO NAZIONALE VICARIO
Dott. Francesco D'ANSELMO

SEGRETARIO NAZIONALE AGGIUNTO
Dott. Nicola PETRUZZELLI

¹ a seguito della convocazione m_dg.GDAP.22/07/2022.0282711.U del 22/07/2022 della Direzione Generale del Personale e delle Risorse del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, con le organizzazioni sindacali rappresentative del personale della Carriera Dirigenziale Penitenziaria, in merito allo schema di Decreto Ministeriale relativo alla "Revisione delle piante organiche del Corpo di Polizia Penitenziaria appartenente alla carriera dei funzionari", trasmesso con la nota m_dg.GDAP.20/07/2022.0279878.U del 20.07.2022 della predetta Direzione Generale.

Segretario Nazionale

twitter @sidipetort - e-mail: sidipe.seg.naz.tortorella@pec.it - sidipe.seg.naz.tortorella@gmail.com - tel. 3807532176
sito web www.sidipe.it - Codice Fiscale n.97303050583



Sindacato Direttori Penitenziari
- Segreteria Nazionale -

Prot. n.881/T/22.36 del 02 agosto 2022

Art. 27 della Costituzione: << La responsabilità penale è personale. L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva. Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato. Non è ammessa la pena di morte.>>

Il Si.Di.Pe. (Sindacato dei dirigenti penitenziari) rappresenta i funzionari presenti nelle strutture territoriali (istituti penitenziari, uffici dell'esecuzione penale esterna, scuole di formazione del personale penitenziario), nei Provveditorati Regionali dell'Amministrazione Penitenziaria, nei Centri per la Giustizia Minorile, nel Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, i quali assicurano l'esecuzione penale, interna

Al Signor Sottosegretario di Stato del Ministero della Giustizia

On.le Avv. Prof. Francesco Paolo Sisto

ROMA

Al Signor Capo di Gabinetto del Ministro della Giustizia

Cons. Raffaele Piccirillo

ROMA

Al Signor Capo dell'Ufficio Legislativo
del Ministro della Giustizia

Cons. Franca Mangano

ROMA

Al Signor Capo del Dipartimento
dell'Amministrazione Penitenziaria

Presidente Dott. Carlo Renoldi

ROMA

Al Signor Capo del Dipartimento
Giustizia Minorile e di Comunità

Presidente Dott.ssa Gemma Tuccillo

ROMA

**OGGETTO: Revisione piante organiche del Corpo di polizia penitenziaria relative al
Personale appartenente alla Carriera dei funzionari.
- Osservazioni Si.Di.Pe. all'incontro del 02 agosto 2022-**

Pregiatissime Autorità,

si è svolto in data 02 agosto 2022, a seguito della convocazione m_dg.GDAP.22/07/2022.0282711.U del 22/07/2022 del Direttore Generale del Personale e delle Risorse del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, l'incontro con le organizzazioni sindacali rappresentative del personale della Carriera Dirigenziale Penitenziaria, in merito allo schema di Decreto Ministeriale relativo alla "Revisione delle piante organiche del Corpo di Polizia Penitenziaria appartenente alla carriera dei funzionari", qui trasmesso con la nota

Segretario Nazionale

twitter @sidipetort - e-mail: sidipe.seg.naz.tortorella@pec.it - sidipe.seg.naz.tortorella@gmail.com - tel. 3807532176
sito web www.sidipe.it - Codice Fiscale n.97303050583



Sindacato Direttori Penitenziari
- Segreteria Nazionale -

Art. 27 della Costituzione: <<La responsabilità penale è personale. L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva. Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato. Non è ammessa la pena di morte.>>

Il Si.Di.Pe. (Sindacato dei dirigenti penitenziari) rappresenta i funzionari presenti nelle strutture territoriali (istituti penitenziari, uffici dell'esecuzione penale esterna, scuole di formazione del personale penitenziario), nei Provveditorati Regionali dell'Amministrazione Penitenziaria, nei Centri per la Giustizia Minorile, nel Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, i quali assicurano l'esecuzione penale, interna

m_dg.GDAP.20/07/2022.0279878.U del 20.07.2022 sempre a firma dello stesso Direttore Generale e che si allega in copia.

Orbene, con la presente nota il Si.Di.Pe., che, come è noto, è l'organizzazione sindacale più rappresentativa del personale della carriera dirigenziale penitenziaria ex D. Lgs. n.63/2006¹, intende formulare le proprie osservazioni in merito allo schema di provvedimento in argomento. Innanzitutto, se, da un lato, è stata accolta con favore la scelta dell'Amministrazione di convocare non soltanto i sindacati maggiormente rappresentativi del personale del Corpo di Polizia Penitenziaria, ma anche quelli rappresentativi del personale della carriera dirigenziale penitenziaria - come già richiesto da questa organizzazione sindacale in occasione della pubblicizzazione sui siti sindacali della prima bozza del D.M. in questione - dall'altro, tuttavia, non possiamo non esprimere il nostro disappunto per la scarsa attenzione sinora dimostrata dal Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria nei confronti della dirigenza penitenziaria, restando ad oggi ancora irrisolte tutte le delicate problematiche di ordine giuridico ed economico più volte formalmente rappresentate e che il provvedimento in esame, ove fosse varato nella versione proposta, non potrà che acuire ulteriormente. D'altronde, l'esigenza di un confronto costante e costruttivo con l'Amministrazione su tutte le materie penitenziarie di portata strategica ed, in generale, sui temi di comune interesse, è stata più volte rappresentata in occasione dei numerosi incontri succedutisi nel tempo con i vertici politici ed amministrativi del Ministero. Infatti, il Si.Di.Pe. ha sempre sottolineato che l'estromissione sistematica e reiterata della dirigenza penitenziaria dal doveroso confronto sulle scelte di fondo dell'Amministrazione e sulle più rilevanti tematiche gestionali del Dipartimento, si era rivelata un'opzione fallimentare e potenzialmente pregiudizievole per tutti, tanto sul piano organizzativo, quanto su quello dei risultati auspicati.

Si è avuto modo di evidenziare, infatti, che il personale della carriera dirigenziale penitenziaria è individuato dalla legge quale vertice gerarchico di tutte le categorie di dipendenti dell'Amministrazione e quale responsabile della sua *governance* complessiva ed unitaria. Il dirigente penitenziario è il dirigente di "tutti", perché gestisce, coordina e dirige tutte le professionalità operanti nel carcere, nel sistema penitenziario e nell'area penale esterna. Egli, è impegnato, a tutti i livelli, nel delicato compito di assicurare tanto l'ordine, la sicurezza e la

¹ D.M. 4 giugno 2020 del Ministro per la Pubblica Amministrazione "Individuazione della delegazione sindacale che partecipa al procedimento negoziale per la definizione dell'accordo relativo al triennio normativo ed economico 2019-2021, riguardante il personale della carriera dirigenziale penitenziaria." (GU n.163 del 30.06.2020).



Sindacato Direttori Penitenziari
- Segreteria Nazionale -

Art. 27 della Costituzione: <<La responsabilità penale è personale. L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva. Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato. Non è ammessa la pena di morte.>>

Il Si.Di.Pe. (Sindacato dei dirigenti penitenziari) rappresenta i funzionari presenti nelle strutture territoriali (istituti penitenziari, uffici dell'esecuzione penale esterna, scuole di formazione del personale penitenziario), nei Provveditorati Regionali dell'Amministrazione Penitenziaria, nei Centri per la Giustizia Minorile, nel Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, i quali assicurano l'esecuzione penale, interna

disciplina all'interno dei penitenziari, quanto il trattamento rieducativo ed il percorso di risocializzazione, nel rispetto dei principi fissati dalla Costituzione e dall'Ordinamento Penitenziario, attraverso il coordinamento e l'armonizzazione degli interventi di "tutte" le professionalità che operano nel complesso e variegato universo dell'esecuzione penale. È per questa ragione che è necessario ed auspicabile che le rappresentanze sindacali della dirigenza penitenziaria siano opportunamente ed effettivamente coinvolte in tutte le questioni che la interessano e che riguardano l'organizzazione e l'operatività quotidiana degli istituti e dei servizi centrali e periferici dell'Amministrazione Penitenziaria e di quella della Giustizia Minorile.

Abbiamo apprezzato, quindi, positivamente che, a scioglimento della riserva formulata con la nota n. 0471106.U Prot. del 30 dicembre 2020 a firma del Direttore Generale del Personale e delle Risorse del D.A.P., nella quale si preannunciava l'avvio di *"...un confronto con le OO.SS. rappresentative del personale della Carriera Dirigenziale Penitenziaria su tutti gli aspetti organizzativi che incidono sulla posizione dei direttori penitenziari."*, sia finalmente giunta la convocazione per il giorno 28/07/2022, poi rinviata al 02/08/2022. Di contro, tuttavia, spiace rappresentare che per nulla apprezziamo lo schema di provvedimento proposto che, invero, non solo non sembra finalizzato ad efficientare il sistema, ma rischia, anzi, di disgregarlo ulteriormente, frammentando funzioni e competenze, e, addirittura privando gli Uffici, che sono unità organizzative dirigenziali con funzioni di direzione e coordinamento, di alcune specifiche attività di esclusiva competenza di altre professionalità.

L'ipotesi di provvedimento ministeriale di cui si discute, infatti, impatta in modo significativo sull'organizzazione complessiva delle due Amministrazioni e, a nostro parere, interferisce con le funzioni che la vigente normativa attribuisce al personale della carriera dirigenziale penitenziaria, con l'effetto di delineare, di fatto, un'organizzazione marcatamente sbilanciata verso i dirigenti del Corpo di Polizia Penitenziaria, compromettendo, così, quegli equilibri e quelle armonie ordinamentali e funzionali volute dal legislatore nel sistema dell'esecuzione penale interna ed esterna, sistema nel quale l'ordine, la sicurezza, la disciplina ed il trattamento sono principi e fini di pari importanza e livello, perché sono parimenti indispensabili ad assicurare le finalità della rieducazione e della risocializzazione solennemente attribuite alle pene – di ogni genere e specie – dall'art. 27 della Costituzione e dall'Ordinamento Penitenziario.

Non è certamente un caso che il legislatore abbia voluto ai vertici degli Istituti Penitenziari – per minorenni e per adulti – e degli Uffici di Esecuzione Penale Esterna, nonché ai vertici del

Segretario Nazionale

twitter  @sidipetort - e-mail: sidipe.seg.naz.tortorella@pec.it - sidipe.seg.naz.tortorella@gmail.com - tel. 3807532176
sito web www.sidipe.it – Codice Fiscale n.97303050583



Sindacato Direttori Penitenziari
- Segreteria Nazionale -

Art. 27 della Costituzione: << La responsabilità penale è personale. L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva. Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato. Non è ammessa la pena di morte.>>

Il Si.Di.Pe. (Sindacato dei dirigenti penitenziari) rappresenta i funzionari presenti nelle strutture territoriali (istituti penitenziari, uffici dell'esecuzione penale esterna, scuole di formazione del personale penitenziario), nei Provveditorati Regionali dell'Amministrazione Penitenziaria, nei Centri per la Giustizia Minorile, nel Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, i quali assicurano l'esecuzione penale, interna

Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria e dei Provveditorati Regionali del D.A.P.², i dirigenti penitenziari in regime di diritto pubblico, appartenenti ad una carriera disciplinata da un proprio autonomo ordinamento professionale contenuto nel D.Lgs. 15 febbraio 2006 n.63, recante *"Ordinamento della carriera dirigenziale penitenziaria, a norma della legge 27 luglio 2005, n. 154"*; dirigenti, cioè, che non appartengono a nessuna delle altre categorie di personale che operano all'interno delle carceri e, a vario livello, sul territorio e che possono esercitare, in una posizione di terzietà e di autonomia, le delicate e nevralgiche funzioni loro attribuite dalla legge. In tal senso, il Dirigente penitenziario è figura professionale di garanzia all'interno del complesso e variegato sistema dell'esecuzione penale.

Peraltro, anche il legislatore del "riordino" delle Forze di Polizia, sia quello delegante sia quello delegato, non ha voluto minimamente alterare questi delicati equilibri, confermando, anzi, il mantenimento del vincolo gerarchico di tutti ruoli e le qualifiche del personale del Corpo di Polizia Penitenziaria al Dirigente penitenziario, attraverso l'esplicito rinvio all'art. 9 *"Doveri di subordinazione"* della Legge 15.12.1990 n. 395 operato dall'art. 6 *"Funzioni del personale appartenente alla carriera dei funzionari del Corpo di polizia penitenziaria"*, comma 1, del D. Lgs. 21 maggio 2000, n. 146, come modificato dall'art. 32, comma 1, lett. c) del D. Lgs. 27 dicembre 2019, n. 172.

Con questa premessa procederemo, di seguito, a formulare le nostre più dettagliate osservazioni sulla Bozza di D.M. in argomento, avuto riguardo, primariamente, alle norme organizzative, sulle quali si fonda l'attuale architettura dell'Amministrazione Penitenziaria e della Giustizia Minorile e di Comunità, voluta dal legislatore e partiremo, visto che lo schema di decreto afferisce alla *"Revisione delle piante organiche del Corpo di Polizia Penitenziaria relative al personale appartenente alla carriera dei Funzionari"*, dalla Legge 15 dicembre 1990, n. 395 recante *"Ordinamento del Corpo di polizia penitenziaria"*.

Diremo, allora, che l'attribuzione degli incarichi al personale appartenente alla carriera dei Funzionari del Corpo di polizia penitenziaria non può e non deve prescindere dalla cornice generale dei compiti istituzionali attribuiti al Corpo, nella sua unitarietà, dall'art. 5, commi 2 e 3,

² Cfr. Tabella A (Art. 3, comma 3) del D.Lgs. 15-2-2006 n. 63 *"Ordinamento della carriera dirigenziale penitenziaria, a norma della L. 27 luglio 2005, n. 154"* che prevede: per i Dirigenti generali penitenziari gli incarichi di Capo di Dipartimento; vice capo di Dipartimento; direttore generale; direttore istituto superiore studi penitenziari (oggi Scuola Nazionale dell'Esecuzione Penale); Provveditore regionale.

Segretario Nazionale

twitter  @sidipetort - e-mail: sidipe.seg.naz.tortorella@pec.it - sidipe.seg.naz.tortorella@gmail.com - tel. 3807532176
sito web www.sidipe.it - Codice Fiscale n.97303050583



Sindacato Direttori Penitenziari
- Segreteria Nazionale -

Art. 27 della Costituzione: << La responsabilità penale è personale. L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva. Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato. Non è ammessa la pena di morte.>>

Il Si.Di.Pe. (Sindacato dei dirigenti penitenziari) rappresenta i funzionari presenti nelle strutture territoriali (istituti penitenziari, uffici dell'esecuzione penale esterna, scuole di formazione del personale penitenziario), nei Provveditorati Regionali dell'Amministrazione Penitenziaria, nei Centri per la Giustizia Minorile, nel Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, i quali assicurano l'esecuzione penale, interna

della Legge n. 395/90³, come modificati rispettivamente dall'art. 10, comma 1, del D. Lgs. 2 ottobre 2018, n. 123 e successivamente dall'art. 1, comma 1, lettera b), numero 1), del D. Lgs. 27 dicembre 2019, n. 172, e dall'art. 1, comma 1, lettera b), numero 2), del D. Lgs. 27 dicembre 2019, n. 172.

Questo significa che, a legislazione vigente, le *“Funzioni del personale appartenente alla carriera dei funzionari del Corpo di polizia penitenziaria”* di cui all'art. 6, comma 1, del D. Lgs. 21 maggio 2000, n. 146, come modificato dall'art. 32, comma 1, lett. c) del D. Lgs. 27 dicembre 2019, n. 172, non possono certo essere individuate al di fuori dei compiti istituzionali del Corpo e *“Fatto salvo l'impiego ai sensi dell'articolo 16, secondo e terzo comma, della legge 1° aprile 1981, n. 121”*, tutti gli appartenenti al Corpo di Polizia Penitenziaria e, quindi, anche il personale appartenente alla carriera dei funzionari e dei dirigenti - solo in via residuale *“possono essere impiegati in attività amministrative di supporto”* e sempre che esse siano *“direttamente connesse ai servizi di istituto”*. Ne consegue, quindi, che ai predetti funzionari del Corpo:

- non possono essere attribuiti compiti non propriamente istituzionali, che rientrano, invece, nelle competenze proprie del personale della carriera dirigenziale penitenziaria, così come definite dall'art.2 *“Funzioni dirigenziali”* del D. Lgs. 15 febbraio 2006, n. 63 *“Ordinamento della carriera dirigenziale penitenziaria, a norma della legge 27 luglio 2005, n. 154”* e degli uffici dipartimentali e provveditoriali e dei Centri per la Giustizia Minorile nei quali tali funzioni si esplicano e che sono attribuiti ai dirigenti penitenziari⁴;

³ *“2. Il Corpo di polizia penitenziaria attende ad assicurare l'esecuzione dei provvedimenti restrittivi della libertà personale; garantisce l'ordine e tutela la sicurezza all'interno degli istituti penitenziari e delle strutture del Ministero della giustizia individuate con decreto del Ministro; partecipa, anche nell'ambito di gruppi di lavoro, alle attività di osservazione e di trattamento rieducativo dei detenuti e degli internati; espleta il servizio di traduzione dei detenuti ed internati ed il servizio di piantonamento dei detenuti ed internati ricoverati in luoghi esterni di cura, secondo le modalità ed i tempi di cui all'articolo 4. Contribuisce a verificare il rispetto delle prescrizioni previste dai provvedimenti della magistratura di sorveglianza. Collabora con la magistratura di sorveglianza operando presso ogni Tribunale e Ufficio di sorveglianza; assiste il magistrato del pubblico ministero presso gli uffici di esecuzione istituiti nell'ambito delle Procure della Repubblica presso il Tribunale del capoluogo del distretto, nonché delle Procure generali presso le Corti di appello.*

3. Fatto salvo l'impiego ai sensi dell'articolo 16, secondo e terzo comma, della legge 1° aprile 1981, n. 121, gli appartenenti al Corpo di polizia penitenziaria possono essere impiegati in attività amministrative di supporto e direttamente connesse ai servizi di istituto ”

⁴ Art. 2.

1. La carriera dirigenziale penitenziaria è unitaria in ragione dei compiti di esecuzione penale attribuite ai funzionari. Lo svolgimento della carriera è regolato dal presente decreto, e sussidiariamente ed in quanto compatibili, dal decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni.

2. I funzionari esercitano, secondo la qualifica ricoperta, i compiti e le funzioni di seguito indicati:

a) direzione delle articolazioni centrali e territoriali dell'Amministrazione penitenziaria; direzione dell'Istituto superiore di studi penitenziari, degli istituti penitenziari, degli ospedali psichiatrici giudiziari, degli uffici locali di esecuzione penale esterna, delle scuole di formazione e di aggiornamento del personale penitenziario;



Sindacato Direttori Penitenziari
- Segreteria Nazionale -

Art. 27 della Costituzione: << La responsabilità penale è personale. L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva. Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato. Non è ammessa la pena di morte.>>

Il Si.Di.Pe. (Sindacato dei dirigenti penitenziari) rappresenta i funzionari presenti nelle strutture territoriali (istituti penitenziari, uffici dell'esecuzione penale esterna, scuole di formazione del personale penitenziario), nei Provveditorati Regionali dell'Amministrazione Penitenziaria, nei Centri per la Giustizia Minorile, nel Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, i quali assicurano l'esecuzione penale, interna

- possono, invece, essere attribuiti solo incarichi nell'ambito degli uffici (dipartimentali, provveditoriali e delle altre articolazioni citate dall'art. 6 del D.Lgs. n.146/2000), nei quali si esplica e si declina propriamente l'attività istituzionale del Corpo di Polizia Penitenziaria ed in quelli che saranno individuati nelle neo istituite Direzioni Generali del Corpo di polizia penitenziaria dall'art.5-bis *"Direzioni generali della Polizia penitenziaria"*⁵ del D.Lgs. n.146/2000, così come introdotto dall'art. 32, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 27 dicembre 2019, n. 172, cioè nell'ambito della *"Direzione generale delle specialità del Corpo di polizia penitenziaria"* e della *"Direzione Generale dei servizi logistici e tecnici del Corpo di polizia penitenziaria, alle quali sono preposti i dirigenti generali di Polizia penitenziaria nominati a norma dell'articolo 13-sexies"* del medesimo D.Lgs. n.146/2000.

b) attività di rappresentanza, nell'adempimento degli incarichi indicati sub a), dell'Amministrazione penitenziaria anche a livello territoriale, nonché attività di riferimento, per gli affari di natura penitenziaria, per gli uffici giudiziari, per gli organismi statali e gli enti locali, nonché, per gli aspetti e profili relativi alla sicurezza, per gli uffici territoriali del Governo (prefetture) e per le forze dell'ordine;

c) coordinamento e trattazione delle attività di livello internazionale per i settori di competenza dell'Amministrazione penitenziaria; connessi rapporti con il Ministero degli affari esteri e del competente ufficio di diretta collaborazione con il Ministro;

d) attività finalizzate a garantire il regolare funzionamento delle strutture penitenziarie, allo scopo in particolare di:

1) assicurare che il trattamento penitenziario previsto dalla legge 25 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, costituisca permanente obiettivo per tutte le professionalità impegnate negli istituti penitenziari;

2) salvaguardare costantemente, negli istituti penitenziari, le condizioni di ordine e disciplina, nel pieno rispetto della dignità della persona, e per il soddisfacimento delle esigenze di sicurezza della collettività;

3) garantire la tutela della salute delle persone detenute ed internate, anche attraverso l'integrazione con i servizi sanitari del territorio;

4) sviluppare iniziative volte al sostegno dei soggetti ammessi a misure alternative all'esecuzione penale in carcere e, comunque, di coloro nei cui confronti siano stati adottati, da parte dell'autorità giudiziaria, provvedimenti limitativi della libertà personale che debbano essere eseguiti fuori dagli istituti penitenziari;

5) garantire il trattamento dei soggetti in esecuzione penale esterna, coordinandosi con le istituzioni, i servizi e gli organismi interessati presenti nel territorio di competenza;

e) attività finalizzate all'accrescimento delle professionalità operanti in ambiente penitenziario e di quanti siano autorizzati a prestare opera, anche a titolo gratuito e volontario, nel medesimo contesto;

f) attività di controllo e verifica dei risultati e degli obiettivi conseguiti nell'adempimento dei compiti dei dirigenti penitenziari e del personale operante nelle strutture penitenziarie;

g) con riferimento agli incarichi di dirigente responsabile degli istituti ed uffici interessati, attività di coordinamento e di indirizzo del personale di polizia penitenziaria operante nelle medesime articolazioni;

h) attività di coordinamento delle diverse aree funzionali, comunque denominate e qualunque ne sia la specifica competenza tecnica ed operativa, operanti negli uffici centrali e periferici, negli istituti penitenziari, negli uffici locali di esecuzione penale esterna, negli ospedali psichiatrici giudiziari, nelle scuole di formazione ed aggiornamento;

i) attività di studio, ricerca e produzione di documentazioni comunque utili al miglioramento dei servizi penitenziari ed all'innalzamento qualitativo dell'attività prestata negli ambienti penitenziari;

j) attività di diretta collaborazione con i capi degli uffici, degli istituti penitenziari, delle scuole di formazione, degli ospedali psichiatrici giudiziari, degli uffici locali di esecuzione penale esterna".

⁵ "Art. 5-bis (Direzioni generali della Polizia penitenziaria). - 1. Presso il Dipartimento Amministrazione penitenziaria sono istituite la Direzione generale delle specialità del Corpo di polizia penitenziaria e la Direzione Generale dei servizi logistici e tecnici del Corpo di polizia penitenziaria, alle quali sono preposti i dirigenti generali di Polizia penitenziaria nominati a norma dell'articolo 13-sexies."



Sindacato Direttori Penitenziari
- Segreteria Nazionale -

Art. 27 della Costituzione: << La responsabilità penale è personale. L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva. Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato. Non è ammessa la pena di morte.>>

Il Si.Di.Pe. (Sindacato dei dirigenti penitenziari) rappresenta i funzionari presenti nelle strutture territoriali (istituti penitenziari, uffici dell'esecuzione penale esterna, scuole di formazione del personale penitenziario), nei Provveditorati Regionali dell'Amministrazione Penitenziaria, nei Centri per la Giustizia Minorile, nel Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, i quali assicurano l'esecuzione penale, interna

In altri termini, è contraria alle vigenti disposizioni normative l'ipotesi, pur contenuta nello Schema di Decreto del Ministro della Giustizia e nelle Tabelle allegate, di attribuire al personale della carriera dei funzionari e dei dirigenti del Corpo posti di funzione nei due Dipartimenti – quello Penitenziario e quello della Giustizia Minorile e di Comunità - ed, a livello periferico, nei Provveditorati Regionali, in uffici diversi da quelli innanzi richiamati ed in posti di funzione collocati in aree di competenza riservate dalla legge ai dirigenti penitenziari, ai dirigenti dell'Area 1 del Comparto delle "Funzioni Centrali" ed agli stessi funzionari di Area Terza, titolari di posizioni organizzative, del medesimo Comparto di contrattazione.

In ogni caso, lo schema di Decreto Ministeriale, a nostro parere, confligge, *ictu oculi*, con le norme che disciplinano il rapporto gerarchico tra il personale del Corpo di Polizia Penitenziaria e quello della carriera dirigenziale penitenziaria.

Infatti, l'articolo 9, comma 1, della Legge 15.12.1990, n. 395 istitutiva del Corpo di Polizia Penitenziaria dispone, che: *"Gli appartenenti al Corpo di polizia penitenziaria hanno doveri di subordinazione gerarchica nei confronti... f) del direttore dell'istituto"*. Inoltre, l'articolo 7 *"Doveri di subordinazione gerarchica e funzionale"* del D.P.R. 15/02/1999 n. 82, recante il *"Regolamento di servizio del Corpo di polizia penitenziaria"*, tuttora prevede che: *"1. Fermo restando quanto disposto dagli articoli 9 e 10 della legge 15 dicembre 1990, n. 395 e dall'articolo 2 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443 il personale del Corpo di polizia penitenziaria che presta servizio presso gli uffici centrali del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria, presso i provveditorati regionali dell'Amministrazione penitenziaria, gli istituti ed i servizi penitenziari, le scuole e gli istituti di istruzione è gerarchicamente subordinato ai dirigenti, rispettivamente, degli uffici centrali, dei provveditorati regionali, degli istituti o servizi penitenziari, delle scuole o istituti di istruzione cui è addetto. 2. Il personale del Corpo di polizia penitenziaria che presta servizio presso gli uffici centrali e periferici di cui al comma 1 è tenuto inoltre ai doveri di subordinazione nei confronti del personale di qualifica superiore a quella rivestita dal personale stesso, verso il quale si determini un rapporto di dipendenza in ragione della funzione esercitata. 3. La disposizione di cui al comma 2 si applica anche nei confronti del personale di altre amministrazioni dello Stato, compresi gli appartenenti alle altre Forze di polizia ed alle Forze armate, in servizio presso il Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria."*

Né, d'altronde, gli adeguamenti che pur potranno essere apportati al Regolamento di Servizio del Corpo di Polizia Penitenziaria approvato con il D.P.R. n. 82/1999, in virtù di quanto

Segretario Nazionale

twitter  @sidipetort - e-mail: sidipe.seg.naz.tortorella@pec.it - sidipe.seg.naz.tortorella@gmail.com - tel. 3807532176
sito web www.sidipe.it - Codice Fiscale n.97303050583



Sindacato Direttori Penitenziari
- Segreteria Nazionale -


Art. 27 della Costituzione: <<La responsabilità penale è personale. L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva. Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato. Non è ammessa la pena di morte.>>

Il Si.Di.Pe. (Sindacato dei dirigenti penitenziari) rappresenta i funzionari presenti nelle strutture territoriali (istituti penitenziari, uffici dell'esecuzione penale esterna, scuole di formazione del personale penitenziario), nei Provveditorati Regionali dell'Amministrazione Penitenziaria, nei Centri per la Giustizia Minorile, nel Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, i quali assicurano l'esecuzione penale, interna

previsto dall'articolo 35 del D. Lgs. 27 dicembre 2019 n. 172, conseguenti all'entrata in vigore del medesimo Decreto, potranno mai interessare il rapporto di subordinazione gerarchica e funzionale, che è disciplinato da norme di rango primario, non ultime la Legge 26 luglio 1975 n. 354 recante "Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà" ed il relativo Regolamento di Esecuzione approvato con il D.P.R. 30/06/2000 n. 230. A questo proposito, sommessamente osserviamo che è scaduto da tempo il termine di sei mesi, assegnato al Ministero della Giustizia per apportare al Regolamento di Servizio del Corpo di polizia penitenziaria gli adeguamenti conseguenti all'entrata in vigore delle disposizioni di cui al Capo IV del citato D.Lgs. 27/12/2019 n. 172, come tassativamente previsto dall'articolo 35 del medesimo Decreto Legislativo. Peraltro, tali modifiche avrebbero dovuto essere apportate con le modalità previste dall'articolo 29, comma 1, della legge 15 dicembre 1990, n. 395, e, cioè, "...con Decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con i Ministri dell'interno, del tesoro, della difesa, della pubblica istruzione e per la funzione pubblica, sentiti i rappresentanti sindacali di cui al comma 14 dell'articolo 19".

In ogni caso, il Decreto Legislativo n. 172/2019 non ha modificato neppure l'articolo 43 "Norme di Raccordo" del D.Lgs. 29 maggio 2017 n. 95 recante le prime "Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche". Tale norma, tuttora vigente, ha confermato che "1. Ai sensi dell'articolo 9 della legge 15 dicembre 1990, n. 395 e dell'articolo 2 del decreto legislativo 15 febbraio 2006, n. 63, il personale della carriera dei funzionari e del ruolo ad esaurimento del Corpo di polizia penitenziaria è gerarchicamente e funzionalmente dipendente dal direttore dell'istituto, in ragione delle specifiche attribuzioni conferite all'autorità dirigente dell'istituto dalle leggi e dai regolamenti. 2. Il personale della carriera dei funzionari e del ruolo ad esaurimento del Corpo di polizia penitenziaria, in qualità di direttore dell'area sicurezza, comandante di reparto degli istituti, nell'esercizio delle proprie funzioni e nell'utilizzazione del personale del Corpo gerarchicamente dipendente, svolge i propri compiti con l'autonomia professionale e le responsabilità relative al settore di competenza. 3. L'individuazione dei posti di funzione effettuata dal Ministro della giustizia a norma dell'articolo 9 del decreto legislativo 15 febbraio 2006, n. 63 resta ferma sino all'adozione dei successivi decreti di adeguamento alle disposizioni del presente decreto".

Segretario Nazionale

twitter  @sidipetort - e-mail: sidipe.seg.naz.tortorella@pec.it - sidipe.seg.naz.tortorella@gmail.com - tel. 3807532176
sito web www.sidipe.it - Codice Fiscale n.97303050583



Sindacato Direttori Penitenziari
- Segreteria Nazionale -

Art. 27 della Costituzione: <<La responsabilità penale è personale. L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva. Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato. Non è ammessa la pena di morte.>>

Il Si.Di.Pe. (Sindacato dei dirigenti penitenziari) rappresenta i funzionari presenti nelle strutture territoriali (istituti penitenziari, uffici dell'esecuzione penale esterna, scuole di formazione del personale penitenziario), nei Provveditorati Regionali dell'Amministrazione Penitenziaria, nei Centri per la Giustizia Minorile, nel Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, i quali assicurano l'esecuzione penale, interna

Inoltre, lo stesso articolo 6 *“Funzioni del personale appartenente alla carriera dei funzionari del Corpo di polizia penitenziaria”* del Decreto Legislativo n. 146/2000 - come sostituito dall'articolo 40 del D. Lgs. n. 172/2019 – prevede, al comma 1, che i funzionari del Corpo di polizia penitenziaria ricoprano gli incarichi di cui al medesimo articolo e svolgano i relativi compiti con proporzionata responsabilità decisionale e apporto professionale, ma sempre *“...fermo restando quanto previsto dall'articolo 9 della legge 15 dicembre 1990, n. 395..”*, in materia di doveri subordinazione gerarchica nei confronti di tutte le Autorità elencate nello stesso articolo 9.

Va, inoltre, osservato che lo schema di Decreto proposto interviene omettendo un atto che, logicamente e cronologicamente, dovrebbe essere il suo presupposto, ovvero sia una modifica al vigente Regolamento di Organizzazione del Ministero della Giustizia. Difatti, l'istituzione di due nuove Direzioni Generali della Polizia Penitenziaria, operata con l'introduzione dell'art.5-bis del D. Lgs. n.146/200 a cura dell'art. 32, comma 1, lett. b) del D. Lgs. 27 dicembre 2019, n. 172 - e cioè la *“Direzione Generale delle specialità del Corpo di polizia penitenziaria”* e la *“Direzione Generale dei servizi logistici e tecnici del Corpo di polizia penitenziaria”* - impone un nuovo assetto organizzativo del Ministero Giustizia, non essendo più adeguato quello a suo tempo adottato con il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 Giugno 2015, n. 84 recante *“Regolamento di riorganizzazione del Ministero della giustizia e riduzione degli uffici dirigenziali e delle dotazioni organiche”*. Tale modifica è atto necessario e presupposto all'individuazione dei posti di funzione che potranno essere assegnati ai funzionari ed ai dirigenti del Corpo nelle nuove direzioni Generali. Per usare una metafora architettonica, che ben si adatta ai processi di reingegnerizzazione della Pubblica Amministrazione postulato dal legislatore in numerosi interventi normativi, non si può costruire un edificio se prima non sono state gettate le sue basi, né si possono realizzare i locali di ciascuno dei suoi piani se prima non sia stata costruita la sua struttura portante. Nel nostro caso staremmo prevedendo la realizzazione dei locali dell'edificio prima ancora di averlo costruito o, se si preferisce, si sta iniziando dalla coda – i posti di funzione, al centro ed in periferia - anziché dalla testa, cioè dall'assetto organizzativo del Ministero della Giustizia.

Per convincersi di questo assunto, ci limitiamo a far rilevare che nel testo vigente dell'articolo 6. *“Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria”* del D.P.C.M. 15/06/2015 n. 84 recante *“Regolamento di riorganizzazione del Ministero della giustizia e riduzione degli uffici dirigenziali e delle dotazioni organiche”* non si fa ancora menzione dell'istituzione delle due nuove

Segretario Nazionale

twitter  @sidipetort - e-mail: sidipe.seg.naz.tortorella@pec.it - sidipe.seg.naz.tortorella@gmail.com - tel. 3807532176
sito web www.sidipe.it – Codice Fiscale n.97303050583



Sindacato Direttori Penitenziari
- Segreteria Nazionale -

Art. 27 della Costituzione: << La responsabilità penale è personale. L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva. Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato. Non è ammessa la pena di morte.>>

Il Si.Di.Pe. (Sindacato dei dirigenti penitenziari) rappresenta i funzionari presenti nelle strutture territoriali (istituti penitenziari, uffici dell'esecuzione penale esterna, scuole di formazione del personale penitenziario), nei Provveditorati Regionali dell'Amministrazione Penitenziaria, nei Centri per la Giustizia Minorile, nel Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, i quali assicurano l'esecuzione penale, interna

Direzioni Generali della Polizia Penitenziaria, sebbene il citato D.P.C.M. sia stato più volte modificato ed integrato, da ultimo, con il D.P.C.M. 22/04/2022 n. 54 che all'art.1, comma 2, lett. d), nn.1 e 2 ha modificato il D.P.C.M. 84/2015, sostituendo la lett. a) e aggiungendo la lett. a-bis) all'articolo 6, comma 2, così scorporando l'attuale Direzione Generale del Personale e delle Risorse per creare la *Direzione generale del personale* e la *Direzione generale per la gestione dei beni, dei servizi e degli interventi in materia di edilizia penitenziaria*, in attuazione dell'art. 35, commi 4 e 5, del decreto-legge 6 novembre 2021 n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021.

Inoltre, l'articolo 5-bis "*Direzioni generali della Polizia penitenziaria*" del D. Lgs. 21/05/2000 n. 146 recante "*Adeguamento delle strutture e degli organici dell'Amministrazione penitenziaria e dell'Ufficio centrale per la giustizia minorile, nonché istituzione dei ruoli direttivi ordinario e speciale del Corpo di polizia penitenziaria, a norma dell'articolo 12 della L. 28 luglio 1999, n. 266*", istituisce sì presso il Dipartimento Amministrazione Penitenziaria la *Direzione generale delle specialità del Corpo di polizia penitenziaria* e la *Direzione Generale dei servizi logistici e tecnici del Corpo di polizia penitenziaria*, alle quali sono preposti i dirigenti generali di Polizia Penitenziaria nominati a norma dell'articolo 13-sexies del medesimo Decreto Legislativo, ma non individua, né tanto meno declina, le loro "competenze", come invece fa il citato articolo 6 del D.P.C.M. n. 84/2015 per le Direzioni generali già esistenti del D.A.P.. A ciò si aggiunga che, al momento, nessuno dei primi dirigenti del Corpo di polizia penitenziaria "di carriera" ha ancora maturato i requisiti minimi di anzianità – cinque anni di effettivo servizio nella qualifica inferiore – utili per essere ammessi allo scrutinio per la promozione alla qualifica di dirigente superiore. Infatti, i dirigenti attualmente in servizio hanno soltanto maturato l'anzianità per l'ammissione allo scrutinio per la promozione alla qualifica di primo dirigente con decorrenza 01/07/2022.

Non fosse altro che per questi assorbenti motivi, sarebbe necessario, quindi, modificare ed integrare il vigente Regolamento di Organizzazione del Ministero della Giustizia che, in assenza di una specifica norma derogatoria, dovrà necessariamente essere un Decreto del Presidente della Repubblica. A normativa vigente, si dovrà, cioè, seguire la procedura ordinaria per l'adozione dei Regolamenti Ministeriali, prevista dall'art. 17, commi 2 e 4-bis della Legge 23 agosto 1988, n. 400 "*Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri*"⁶.

⁶ Articolo 17 "*Regolamenti*" della Legge 23 agosto 1988, n. 400 (in Suppl. ordinario alla Gazz. Uff., 12 settembre, n. 214).
- Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri: "(...) 2. *Con decreto del*



Sindacato Direttori Penitenziari
- Segreteria Nazionale -

Art. 27 della Costituzione: << La responsabilità penale è personale. L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva. Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato. Non è ammessa la pena di morte.>>

Il Si.Di.Pe. (Sindacato dei dirigenti penitenziari) rappresenta i funzionari presenti nelle strutture territoriali (istituti penitenziari, uffici dell'esecuzione penale esterna, scuole di formazione del personale penitenziario), nei Provveditorati Regionali dell'Amministrazione Penitenziaria, nei Centri per la Giustizia Minorile, nel Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, i quali assicurano l'esecuzione penale, interna

Infatti, il vigente Regolamento di organizzazione – e tutti i successivi D.P.C.M. di modifica – sono stati adottati con lo strumento del D.P.C.M., in quanto, di volta in volta, è stata prevista espressamente dalla legge delega originaria - ed anche dalle leggi successive di modifica - una procedura semplificata “a termine”, più volte poi prorogata, per rispondere all'urgenza di dare attuazione delle misure della così detta *spending review* e delle successive novelle legislative succedutesi nel tempo.

A ciò si aggiunga che andrebbe, verificata punto per punto, la coerenza dello schema di Decreto in esame con le norme contenute nei Decreti Delegati applicativi della Legge 15 dicembre 1990, n. 395 “*Ordinamento del Corpo di polizia penitenziaria*”, istitutiva del predetto Corpo, in particolare con i precetti normativi, tuttora vigenti, contenuti nei Decreti Legislativi del 30/10/1992 nn. 443, 444, 445, 446 e 449, che non risultano modificati dalle norme relative al riordino del Corpo contenute nel Decreto Legislativo 29 maggio 2017, n. 95, nel Decreto Legislativo 5 ottobre 2018, n. 126 e, infine, nel Decreto Legislativo 27- dicembre 2019 n. 172 in materia di revisione dei ruoli delle Forze di Polizia.

Fatte salve, quindi, queste osservazioni di carattere metodologico e normativo, si rappresenta che dalla mera lettura dello schema di D.M. e delle Tabelle allegate non si comprendono i criteri che hanno portato l'Amministrazione a ripartire tra Uffici centrali ed Uffici

Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio di Stato e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti in materia, che si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari (...). 4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei criteri che seguono:

- a) riordino degli uffici di diretta collaborazione con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che tali uffici hanno esclusive competenze di supporto dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e l'amministrazione;*
- b) individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante diversificazione tra strutture con funzioni finali e con funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni omogenee e secondo criteri di flessibilità eliminando le duplicazioni funzionali;*
- c) previsione di strumenti di verifica periodica dell'organizzazione e dei risultati;*
- d) indicazione e revisione periodica della consistenza delle piante organiche;*
- e) previsione di decreti ministeriali di natura non regolamentare per la definizione dei compiti delle unità dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali generali (6).*

4-ter. Con regolamenti da emanare ai sensi del comma 1 del presente articolo, si provvede al periodico riordino delle disposizioni regolamentari vigenti, alla ricognizione di quelle che sono state oggetto di abrogazione implicita e all'espressa abrogazione di quelle che hanno esaurito la loro funzione o sono prive di effettivo contenuto normativo o sono comunque obsolete “.

Segretario Nazionale

twitter  @sidipetort - e-mail: sidipe.seg.naz.tortorella@pec.it - sidipe.seg.naz.tortorella@gmail.com - tel. 3807532176
sito web www.sidipe.it – Codice Fiscale n.97303050583



Sindacato Direttori Penitenziari
- Segreteria Nazionale -

Art. 27 della Costituzione: <<La responsabilità penale è personale. L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva. Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato. Non è ammessa la pena di morte.>>

Il Si.Di.Pe. (Sindacato dei dirigenti penitenziari) rappresenta i funzionari presenti nelle strutture territoriali (istituti penitenziari, uffici dell'esecuzione penale esterna, scuole di formazione del personale penitenziario), nei Provveditorati Regionali dell'Amministrazione Penitenziaria, nei Centri per la Giustizia Minorile, nel Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, i quali assicurano l'esecuzione penale, interna

periferici del D.A.P. e del D.G.M.C. i funzionari direttivi ed i dirigenti del Corpo di Polizia Penitenziaria.

Per questo, questa organizzazione sindacale ha chiesto e - sinora non ha ottenuto riscontro - di conoscere gli esiti del Gruppo di Lavoro istituito con Provvedimento del Capo Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria del 30/12/2021 ed incaricato dell'elaborazione di un nuovo D.M. che ripartisca sul territorio i 715 funzionari contemplati dalla attuale dotazione organica del Corpo di Polizia Penitenziaria, in modo corrispondente alle competenze loro attribuite dal novellato art. 6 del D. Lgs. 21 maggio 2000 n. 146, nonché quelli del Gruppo di lavoro istituito con P.C.D. del 17/03/2022 del Signor Capo Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria che, nell'affrontare la tematica della *"Bozza di Regolamento di riorganizzazione del Ministero della Giustizia"* si sarebbe dovuto occupare anche dei riflessi sull'assetto organizzativo del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria dell'istituzione di *"...una apposita struttura di livello dirigenziale generale per la gestione dei beni, dei servizi e degli interventi in materia di edilizia penitenziaria"* introdotta dall'articolo 35 comma 4, del Decreto Legge 06/11/2021 n. 152 recante *"Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose"*, nonché dall'istituzione della *"...Direzione generale delle specialità del Corpo di polizia penitenziaria e la Direzione Generale dei servizi logistici e tecnici del Corpo di polizia penitenziaria, alle quali sono preposti i dirigenti generali di Polizia Penitenziaria..."* prevista dall'articolo 5 bis del D. Lgs. 21/05/2000 n. 146 recante *"Adeguamento delle strutture e degli organici dell'Amministrazione penitenziaria e dell'Ufficio centrale per la giustizia minorile, nonché istituzione dei ruoli direttivi ordinario e speciale del Corpo di polizia penitenziaria, a norma dell'articolo 12 della L. 28 luglio 1999, n. 266"*.

In attesa del materiale richiesto, si osserva, sin d'ora, che sarebbe auspicabile assegnare prioritariamente i posti di funzione nei Reparti degli Istituti Penitenziari - per adulti e per i minorenni - nei Nuclei Traduzioni e Piantonamenti e nei Nuclei di Polizia Penitenziaria costituiti presso gli Uffici di Esecuzione Penale Esterna, al fine di soddisfare le pressanti esigenze operative di quelle che sono vere e proprie "frontiere" nelle quali gli uomini e le donne del Corpo vivono e lavorano a diretto contatto con l'utenza dei detenuti e dei soggetti in esecuzione penale esterna.

Non possiamo sottacere, infatti, che ancora oggi molti istituti penitenziari, anche di rilevanti dimensioni, sono privi di un Comandante di Reparto con qualifica dirigenziale. Una volta

Segretario Nazionale

twitter  @sidipetort - e-mail: sidipe.seg.naz.tortorella@pec.it - sidipe.seg.naz.tortorella@gmail.com - tel. 3807532176
sito web www.sidipe.it - Codice Fiscale n.97303050583



Sindacato Direttori Penitenziari
- Segreteria Nazionale -

Art. 27 della Costituzione: <<La responsabilità penale è personale. L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva. Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato. Non è ammessa la pena di morte.>>

Il Si.Di.Pe. (Sindacato dei dirigenti penitenziari) rappresenta i funzionari presenti nelle strutture territoriali (istituti penitenziari, uffici dell'esecuzione penale esterna, scuole di formazione del personale penitenziario), nei Provveditorati Regionali dell'Amministrazione Penitenziaria, nei Centri per la Giustizia Minorile, nel Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, i quali assicurano l'esecuzione penale, interna

soddisfatte queste esigenze – che questa organizzazione sindacale reputa ineludibili e prioritarie – si dovranno valutare e soddisfare le esigenze emergenti nelle Scuole e negli altri Uffici o Servizi dell'Amministrazione Penitenziaria e della Giustizia Minorile e di Comunità o degli Uffici Interforze del Dipartimento della Pubblica Sicurezza, nei quali pure può svolgersi il percorso di carriera dei funzionari del Corpo, come espressamente previsto dall'articolo 13-*quinquies* del D.Lgs. n.146/2000. L'impressione che si ricava dal testo è, invece, che si punti a creare posti di funzione nei due Dipartimenti e nei Provveditorati e comunque nelle sedi extramoenia, finanche estranee all'Amministrazione e cioè alla primaria *mission* istituzionale sua e del Corpo di Polizia Penitenziaria.

Si rappresenta, inoltre, che l'utilizzo da parte del legislatore delegato della nomenclatura di direttore di divisione, consigliere e vice consigliere ministeriale appare anacronistico ed è derivato dalla ripresa delle denominazioni del personale della ex carriera direttiva e dirigenziale dello Stato contenute nella Parte Seconda, Titolo I, Capo I del D.P.R. n. 3/57, che, sul punto, è stato innovato dalle disposizioni contenute nel Titolo I, Capo II, Sezione I, del D.Lgs. 30/03/2001 n. 165 recante "*Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*". La circostanza che siamo in presenza di un "arcaismo" giuridico è corroborata dal fatto che in nessuno degli atti normativi che disciplinano l'organizzazione ed il funzionamento del Ministero della Giustizia, del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria e del Dipartimento Giustizia Minorile e di Comunità si rinviene l'ipotesi dell'esistenza di "Divisioni", tanto meno autonome ed affidate a dirigenti del Corpo di polizia penitenziaria né a livello centrale né periferico; il che pone, quanto meno, un problema di coordinamento o di armonizzazione tra fonti normative di rango e di livello diverso. Peraltro, si deve osservare che la previsione di "Divisioni" presso l'Ufficio del Capo del Dipartimento non trova previsione nel rinnovato art.6, comma 6, del D.Lgs. n.146/2000 e che quelli di consigliere e vice consigliere ministeriale non possono costituire propriamente posti di funzione, ma semmai, più propriamente, incarichi aggiuntivi di carattere specifico e comunque tecnico-operativo. In verità il termine "Divisione" suggerisce il rimando, improprio ed inconfidente, al Dipartimento di Pubblica Sicurezza, articolazione, autonoma ed autocefala, del Ministero dell'Interno, che ha una diversa organizzazione, perché ha una diversa *mission* istituzionale rispetto al Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria e al Dipartimento della Giustizia Minorile e di Comunità. Non è chi non veda, quindi, che tale problema rimanga ancora tutto da affrontare *de jure condendo*, anche perché sia il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria

Segretario Nazionale

twitter  @sidipetort - e-mail: sidipe.seg.naz.tortorella@pec.it - sidipe.seg.naz.tortorella@gmail.com - tel. 3807532176
sito web www.sidipe.it – Codice Fiscale n.97303050583



Sindacato Direttori Penitenziari
- Segreteria Nazionale -

Art. 27 della Costituzione: << La responsabilità penale è personale. L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva. Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato. Non è ammessa la pena di morte.>>

Il Si.Di.Pe. (Sindacato dei dirigenti penitenziari) rappresenta i funzionari presenti nelle strutture territoriali (istituti penitenziari, uffici dell'esecuzione penale esterna, scuole di formazione del personale penitenziario), nei Provveditorati Regionali dell'Amministrazione Penitenziaria, nei Centri per la Giustizia Minorile, nel Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, i quali assicurano l'esecuzione penale, interna

sia il Dipartimento della Giustizia Minorile e di Comunità sono adesso strutturati in un Ufficio del Capo Dipartimento – con relativi Uffici di staff - ed in Direzioni Generali, che si sub-articolano, a loro volta, in Uffici – affidati a dirigenti penitenziari ed a dirigenti appartenenti all'Area 1 del Comparto “Funzioni Centrali” ed in Sezioni – affidate a Funzionari dell'Area Terza del Comparto Funzioni Centrali, titolari, si badi, di posizioni organizzative o, estemporaneamente e *more temporis*, a funzionari del ruolo direttivo, dirigenti aggiunti o dirigenti del Corpo di Polizia Penitenziaria. Senza contare la necessità di armonizzare la struttura organizzativa centrale di rango dirigenziale generale e dirigenziale (Provveditorati, Centri per la Giustizia Minorile, Uffici Inter-distrettuali e Distrettuali di Esecuzione Penale Esterna, Istituti di Istruzione e Scuole di Formazione ed Aggiornamento del Personale e così via) a quella degli Uffici periferici delle due Amministrazioni interessate. Va, inoltre, rilevato come la necessità di individuazione dei posti di funzione da attribuire ai neo dirigenti del Corpo di polizia penitenziaria non possa essere disgiunta da una declinazione precisa e puntuale dei relativi compiti e responsabilità. Va aggiunto, inoltre, che la qualifica dirigenziale porta con sé il dovere dell'Amministrazione di garantire la necessaria rotazione del personale dirigente in tutti gli incarichi di funzione, in ossequio ai principi di prevenzione della corruzione e di trasparenza amministrativa diretti a evitare quelli che l'A.N.A.C. definisce *“comportamenti soggettivi impropri di un pubblico funzionario che, al fine di curare un interesse proprio o un interesse particolare di terzi, assuma (o concorra all'adozione di) una decisione pubblica, deviando, in cambio di un vantaggio (economico o meno), dai propri doveri d'ufficio, cioè dalla cura imparziale dell'interesse pubblico affidatogli.”* (Piano Nazionale Anticorruzione 2019 - PNA 2019). È di tutta evidenza, infatti, che la previsione di cui al comma 1-bis dell'art. 13-quinquies del decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146, come introdotto dall'art.32, comma 1, lett.i, n.2, del D.lgs. n.172/2019 secondo cui comma, *“L'incarico di comando di reparto o di nucleo può essere conferito per un periodo di tempo non inferiore a tre anni e non superiore a cinque. Lo stesso incarico può essere rinnovato una sola volta, per un periodo di tempo non inferiore a tre anni e non superiore a cinque”*, è ipotesi che il legislatore ha voluto specificamente attenzionare, non escludendo certo la rotazione negli altri casi.

Per quanto riguarda la funzione di vice direttore generale del personale e delle risorse e quella di vice direttore generale della formazione è necessario fare un ragionamento sotto due profili.

Segretario Nazionale

twitter  @sidipetort - e-mail: sidipe.seg.naz.tortorella@pec.it - sidipe.seg.naz.tortorella@gmail.com - tel. 3807532176
sito web www.sidipe.it – Codice Fiscale n.97303050583



Sindacato Direttori Penitenziari
- Segreteria Nazionale -

Art. 27 della Costituzione: << La responsabilità penale è personale. L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva. Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato. Non è ammessa la pena di morte.>>

Il Si.Di.Pe. (Sindacato dei dirigenti penitenziari) rappresenta i funzionari presenti nelle strutture territoriali (istituti penitenziari, uffici dell'esecuzione penale esterna, scuole di formazione del personale penitenziario), nei Provveditorati Regionali dell'Amministrazione Penitenziaria, nei Centri per la Giustizia Minorile, nel Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, i quali assicurano l'esecuzione penale, interna

Sotto un profilo formale, tecnico-giuridico, poiché il D.P.C.M. 22/04/2022 n. 54 - che all'art.1, comma 2, lett. d), nn.1 e 2 ha modificato il D.P.C.M. 84/2015 - ha eliminato l'attuale Direzione Generale del Personale e delle Risorse per creare la *Direzione generale del personale* e la *Direzione generale per la gestione dei beni, dei servizi e degli interventi in materia di edilizia penitenziaria*, è di tutta evidenza che la previsione di un *vice direttore generale del personale e delle risorse*, dirigente superiore della Polizia Penitenziaria deve considerarsi caducata, per la tacita abrogazione operata dall'art. 35, commi 4 e 5, del Decreto-Legge 6 novembre 2021 n. 152, convertito, con modificazioni, dalla Legge 29 dicembre 2021.

Sotto un profilo più generale riguardante entrambe le funzioni di *vice direttore generale del personale e delle risorse* e di *vice direttore generale della formazione* è chiaro che si porrebbe un problema di equilibrio del sistema, non potendosi immaginare l'assenza di un contrappeso con la creazione di un vicedirettore delle medesime direzioni generali della carriera dirigenziale penitenziaria per la funzione propria di equilibrio del personale di tale carriera e in coerenza con il principio, valevole a tutti i livelli organizzativi dell'Amministrazione, imposto anche dalla Raccomandazione R (2006)2 del Comitato dei Ministri agli Stati membri del Consiglio d'Europa sulle Regole penitenziarie europee (adottata dal Consiglio dei Ministri l'11 gennaio 2006, in occasione della 952esima riunione dei Delegati dei Ministri), che, nella PARTE V "Direzione e Personale- Il servizio penitenziario come servizio pubblico", al n.71, stabilisce: "*Gli istituti penitenziari devono essere posti sotto la responsabilità di autorità pubbliche ed essere separati dall'esercito, dalla polizia e dai servizi di indagine penale*". Analogo ragionamento riguarda, evidentemente, la posizione di "*vice direttore degli uffici dell'Amministrazione penitenziaria e dell'Amministrazione per la giustizia minorile e di comunità non sede di incarico superiore*"

Questo impone, quindi, una revisione delle dotazioni organiche della dirigenza penitenziaria ed anche una rivisitazione dei posti di funzione di incarico superiore.

In questo senso, appare necessario ed opportuno, che, *melius re perpensa* la complessiva problematica della ripartizione dei posti di funzione dei funzionari del Corpo di Polizia Penitenziaria sia rivista e ripensata, alla luce delle prime osservazioni sin qui formulate, osservazioni che ci si riserva di approfondire ulteriormente dopo l'acquisizione degli atti presupposti alla redazione della bozza di D.M. in esame.

A fronte delle considerazioni sin qui espresse è, conseguentemente, negativa la valutazione complessiva di questa organizzazione sullo schema di Provvedimento del Capo del

Segretario Nazionale

twitter  @sidipetort - e-mail: sidipe.seg.naz.tortorella@pec.it - sidipe.seg.naz.tortorella@gmail.com - tel. 3807532176
sito web www.sidipe.it - Codice Fiscale n.97303050583



Sindacato Direttori Penitenziari
- Segreteria Nazionale -

Art. 27 della Costituzione: << La responsabilità penale è personale. L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva. Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato. Non è ammessa la pena di morte.>>

Il Si.Di.Pe. (Sindacato dei dirigenti penitenziari) rappresenta i funzionari presenti nelle strutture territoriali (istituti penitenziari, uffici dell'esecuzione penale esterna, scuole di formazione del personale penitenziario), nei Provveditorati Regionali dell'Amministrazione Penitenziaria, nei Centri per la Giustizia Minorile, nel Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, i quali assicurano l'esecuzione penale, interna

Dipartimento, che soffre delle stesse illegittimità ed incongruenze dello schema di Decreto Ministeriale.

In conclusione, non si può fare a meno di evidenziare come il provvedimento in esame renda assolutamente improcrastinabile la risoluzione di alcune essenziali questioni, ovvero sia la revisione delle dotazioni organiche del personale della carriera dirigenziale penitenziaria, falcidiate dai dissennati interventi di *spending review* degli anni passati, l'implementazione dei posti di incarico superiore e la questione, di assoluto carattere urgente e prioritario, relativa al riconoscimento a tutti i dirigenti penitenziari oggi in servizio del trattamento economico e giuridico del personale della Polizia di Stato con qualifica di dirigente superiore.

Per quanto riguarda la revisione delle dotazioni organiche del personale della carriera dirigenziale penitenziaria non possiamo che confermare oggi quanto già rappresentato alla Signora Ministra della Giustizia anche con la recente nota Prot. n.846/T/22.01 del 06 febbraio 2022 e in occasione dei due incontri svoltisi nell'anno 2021 sia con lei⁷ sia con il Sottosegretario Delegato, Onorevole Avv. Francesco Paolo Sisto, ovvero sia che gli interventi normativi di *spending review*⁸ hanno ridotto drasticamente⁹, rendendole assolutamente insufficienti, le dotazioni

⁷ Cfr. note Si.Di.Pe. Prot. n.810/T/21.23 del 15 aprile 2021 avente ad oggetto "Incontro con la Signora Ministra della Giustizia del 15.04.2021" e Prot. n.823/T/21.36 dell'08 luglio 2021 avente ad oggetto "Convocazione incontro con le OO.SS. del comparto dell'Amministrazione Penitenziaria. Videoconferenza del 07 luglio 2021 - Contributo Si.Di.Pe.-"

⁸ dapprima per effetto dell'art.74 del **Decreto Legge 25 giugno 2008 n.112**, convertito nella legge 6 agosto 2008, n.133 che ha determinato "la riduzione degli uffici dirigenziali di livello generale e di quelli di livello non generale, in misura non inferiore, rispettivamente, al 20 e al 15 per cento di quelli esistenti.",
Conseguentemente le dotazioni organiche del personale con qualifica di dirigente penitenziario di livello non generale, rispetto a quelle previste dal D.Lgs. 15 febbraio 2006 n.63 (Tabella A, Art. 3, comma 3) sono passate dalle **originarie 511** (inclusi n.25 dirigenti generali e n.55 dirigenti non generali del ruolo di esecuzione penale esterna, ruolo che oggi è transitato al Dipartimento della giustizia minorile e di comunità per effetto del D.P.C.M. 15 giugno 2015, n. 84 "Regolamento di riorganizzazione del Ministero della giustizia e riduzione degli uffici dirigenziali e delle dotazioni organiche) a **n.419 unità (cioè -82)**. Si precisa che il dato di 511 è conseguenza, in questa sede, del fatto che dall'originaria previsione organica prevista dal D.Lgs. n.63/2006 di 526 unità sono state detratte le 15 unità di Dirigenti penitenziari del ruolo dei medici psichiatri poiché, in applicazione del D.P.C.M. 1 aprile 2008 "Modalità e criteri per il trasferimento al Servizio sanitario nazionale delle funzioni sanitarie, dei rapporti di lavoro, delle risorse finanziarie e delle attrezzature e beni strumentali in materia di sanità penitenziaria", si è avuto il transito al SSN dei dirigenti penitenziari medici ai quali faceva capo la direzione degli O.P.G.
Successivamente per effetto dell'art.2, comma 8 bis, del **D.L. 30 dicembre 2009 n.194** (convertito con modificazioni dalla **legge 26 febbraio 2010, n. 25**) è discesa l'ulteriore riduzione, rispetto ai posti risultanti a seguito dell'applicazione del predetto **articolo 74** della L.133/2008 (entro il 30 giugno 2010) degli uffici dirigenziali di livello non generale e delle relative dotazioni organiche in misura non inferiore al 10 per cento e la rideterminazione delle dotazioni organiche del personale non dirigenziale apportando anche a queste ultime una ulteriore riduzione non inferiore al 10 per cento della spesa complessiva. Conseguentemente le dotazioni organiche del personale con qualifica di dirigente penitenziario di livello non generale sono passate da n.419 unità (esclusi n.25 dirigenti generali) a n.381 (cioè -38) come risulta dal D.P.C.M. 31 gennaio 2012 << **Rideterminazione delle dotazioni organiche del personale con qualifica di dirigente penitenziario, dei dirigenti di seconda fascia dell'Area I e di quello appartenente alle Aree prima, seconda e terza del**



Sindacato Direttori Penitenziari
- Segreteria Nazionale -

Art. 27 della Costituzione: << La responsabilità penale è personale. L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva. Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato. Non è ammessa la pena di morte.>>

Il Si.Di.Pe. (Sindacato dei dirigenti penitenziari) rappresenta i funzionari presenti nelle strutture territoriali (istituti penitenziari, uffici dell'esecuzione penale esterna, scuole di formazione del personale penitenziario), nei Provveditorati Regionali dell'Amministrazione Penitenziaria, nei Centri per la Giustizia Minorile, nel Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, i quali assicurano l'esecuzione penale, interna

organiche della dirigenza penitenziaria che sono passate, sulla carta, dall'originaria previsione di

Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria del Ministero della giustizia>>, pubblicato nella Gazz. Uff. 22 marzo 2012, n. 69 (come da Tabella A aggiunta da Comunicato 27 marzo 2012, pubblicato nella G.U. 27 marzo 2012, n. 73): Dirigente penitenziario-ruolo dei dirigenti di istituto penitenziario n.342; Dirigente penitenziario-ruolo dei dirigenti dell'esecuzione penale esterna n.39= totale n.381).

Si è dovuta, poi, dare attuazione all'ulteriore riduzione derivante dall'applicazione dell'art.1, comma 3, lett. a) del **D.L. 13 agosto 2011 n. 138** (convertito in legge con modificazioni, dall'art. 1 comma 1 L. 14 settembre 2011, n. 148), che ha imposto entro il 31 marzo 2012 un'ulteriore riduzione degli uffici dirigenziali di livello non generale, e delle relative dotazioni organiche, anche del personale non dirigenziale, in misura non inferiore al 10 per cento di quelli risultanti a seguito dell'applicazione del predetto articolo 2, comma 8-bis, del decreto-legge n. 194 del 2009.;

L'ultima riduzione è stata poi effettuata ai sensi dell'art. 2, comma 1, del D.L. 6 luglio 2012, n. 95 <<Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario>> (titolo così modificato dalla legge di conversione) convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 7 agosto 2012, n. 135: "1. Gli uffici dirigenziali e le dotazioni organiche delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, delle agenzie, degli enti pubblici non economici, degli enti di ricerca, nonché degli enti pubblici di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni sono ridotti, con le modalità previste dal comma 5, nella seguente misura:

a) gli uffici dirigenziali, di livello generale e di livello non generale e le relative dotazioni organiche, in misura non inferiore, per entrambe le tipologie di uffici e per ciascuna dotazione, al 20 per cento di quelli esistenti;(…) 7. Sono escluse dalla riduzione del comma 1 le strutture e il personale del comparto sicurezza e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, il personale amministrativo operante presso gli uffici giudiziari, il personale di magistratura. Sono altresì escluse le amministrazioni interessate dalla riduzione disposta dall'articolo 23-quinquies, nonché la Presidenza del Consiglio dei Ministri che ha provveduto alla riduzione con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 15 giugno 2012."

In attuazione, quindi, del predetto D.L. n.95/2012 è stato adottato il **D.P.C.M. 31 gennaio 2012** << Rideterminazione delle dotazioni organiche del personale con qualifica di dirigente penitenziario, dei dirigenti di seconda fascia dell'Area I e di quello appartenente alle Aree prima, seconda e terza del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria del Ministero della giustizia>> come integrato dalla Tabella A di cui al Comunicato 27 marzo 2012, pubblicato nella G.U. 27 marzo 2012, n. 73). Per effetto del predetto D.P.C.M. le dotazioni organiche del personale della Carriera dirigenziale penitenziaria sono state rideterminate così come segue:

- DAP: Dirigenti penitenziari generali n.17 e Dirigenti penitenziari del ruolo di istituto penitenziario n.342 ;
- DGMC: Dirigenti penitenziari generali n.1 e Dirigenti penitenziari del ruolo di esecuzione penale esterna n.39.

Successivamente per effetto del **D.P.C.M. 15 giugno 2015 n.84** le dotazioni organiche sono state rideterminate come segue:

- DAP: Dirigenti penitenziari generali n.16 e Dirigenti penitenziari n.300 (previsione organico attuale);
- DGMC: Dirigenti penitenziari generali n.1, Dirigenti penitenziari del ruolo di esecuzione penale esterna n.34.

A seguito, poi, dell'art.1, comma 311, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021", che ha incrementata di sette posizioni di livello dirigenziale non generale del D.G.M.C. sostituendo le tabelle C ed F allegate al regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 giugno 2015, n. 84, è stato emanato il **D.P.C.M. 30 ottobre 2020, n. 175 che ha fissato l'attuale dotazione organica come segue:**

- **DAP: Dirigenti penitenziari generali n.16 e Dirigenti penitenziari n.300** (dato invariato rispetto al D.P.C.M. 15 giugno 2015 n.84)
- **DGMC: Dirigenti penitenziari generali n.1, Dirigenti penitenziari di istituto penale per minorenni n.7 e Dirigenti penitenziari del ruolo di esecuzione penale esterna n.34.**

⁹ Originariamente la Tabella A (Art. 3, comma 3) del D.Lgs. 15 febbraio 2006 n. 63 "Ordinamento della carriera dirigenziale penitenziaria, a norma della L. 27 luglio 2005, n. 154"(pubblicato nella Gazz. Uff. 3 marzo 2006, n. 52) prevedeva il seguente organico di **526 dirigenti** che, come si ricorderà, era totalmente in carico al D.A.P.:

- 25 Dirigenti generali penitenziari
- 431 Dirigenti penitenziari del ruolo di istituto penitenziario (di cui 45 con incarichi superiori, 386 incarichi ordinari, cioè non superiori);
- 15 Dirigenti penitenziari del ruolo dei medici psichiatri (ruolo soppresso con il transito della medicina penitenziaria al S.S.N. per effetto del D.P.C.M. 1 aprile 2008)
- 55 Dirigenti penitenziari del ruolo di esecuzione penale esterna (di cui 8 con incarichi superiori, 47 incarichi ordinari, cioè non superiori), ruolo oggi transitato al D.G.M.C. per effetto del D.P.C.M. 15 giugno 2015, n. 84.

Segretario Nazionale

twitter  @sidipetort - e-mail: sidipe.seg.naz.tortorella@pec.it - sidipe.seg.naz.tortorella@gmail.com - tel. 3807532176
sito web www.sidipe.it – Codice Fiscale n.97303050583



Sindacato Direttori Penitenziari
- Segreteria Nazionale -

Art. 27 della Costituzione: << La responsabilità penale è personale. L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva. Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato. Non è ammessa la pena di morte.>>

Il Si.Di.Pe. (Sindacato dei dirigenti penitenziari) rappresenta i funzionari presenti nelle strutture territoriali (istituti penitenziari, uffici dell'esecuzione penale esterna, scuole di formazione del personale penitenziario), nei Provveditorati Regionali dell'Amministrazione Penitenziaria, nei Centri per la Giustizia Minorile, nel Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, i quali assicurano l'esecuzione penale, interna

526 dirigenti a quella attuale di 316 per il D.A.P. e 42 per il D.G.M.C., ivi compresi i dirigenti generali. In concreto, inoltre, a causa dei pensionamenti e delle cessazioni dal servizio a vario titolo intervenute negli anni, gli organici di diritto, così ridotti, si sono ulteriormente depauperati in mancanza di nuove assunzioni, dal momento che l'ultima immissione in ruolo dei dirigenti penitenziari nell'Amministrazione Penitenziaria risale al lontano 1997.

Difatti, nel Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, a fronte di un organico di diritto di 300 (trecento) dirigenti penitenziari, effettivamente in ruolo se ne contano circa 223 (dato al 22 febbraio 2022), senza contare coloro i quali nell'anno in corso saranno collocati a riposo per raggiunti limiti di età o eserciteranno il diritto di essere collocati in quiescenza a loro domanda, avendo maturato la prescritta anzianità contributiva. E mentre oggi più che mai sarebbe necessario che ogni istituto penitenziario ed ogni Ufficio di esecuzione Penale esterna avesse un Direttore in pianta stabile e che fossero previsti anche uno o più Vice Direttori, per dare al titolare della direzione il necessario ausilio nella complessa attività direzionale, accade, invece, non solo che molti Istituti penitenziari e U.E.P.E. sono diretti da Direttori in missione, titolari di altra sede, ma anche che in quegli stessi istituti manchi pure di Vice Direttore perché, proprio in conseguenza dei citati interventi normativi di *spending review* non è più previsto tale posto di funzione. Va anche detto, inoltre, che alcuni istituti, anche di rilevante grandezza, sono stati accorpati sotto un'unica direzione. Noi riteniamo che tutti gli istituti penitenziari di 1° livello andrebbero riconosciuti di incarico superiore e che andrebbe abolita la categoria degli istituti di terzo livello con elevazione a 2° livello.

Per quanto riguarda il riconoscimento della dirigenza superiore ai dirigenti penitenziari va detto che essa, alla luce delle considerazioni esposte e in ragione delle discrasie rese evidenti dallo schema di provvedimento in esame, è misura urgente e prioritaria, per assicurare il riequilibrio del sistema. Il riconoscimento del trattamento economico e giuridico del dirigente superiore della Polizia di Stato al personale della Carriera dirigenziale penitenziaria è, in vero, questione più volte formalmente posta, ma senza esito, all'attenzione dei Capi Dipartimento, benché ci consti che una proposta normativa sia stata trasmessa in data 07 maggio 2021 al Signor Capo di Gabinetto del Ministro della Giustizia e all'Ufficio Legislativo del medesimo Dicastero con nota a firma congiunta dell'allora Capo del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria e di quello del Dipartimento della Giustizia Minorile e di Comunità.

Segretario Nazionale

twitter  @sidipetort - e-mail: sidipe.seg.naz.tortorella@pec.it - sidipe.seg.naz.tortorella@gmail.com - tel. 3807532176
sito web www.sidipe.it - Codice Fiscale n.97303050583



Sindacato Direttori Penitenziari
- Segreteria Nazionale -

Art. 27 della Costituzione: << La responsabilità penale è personale. L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva. Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato. Non è ammessa la pena di morte.>>

Il Si.Di.Pe. (Sindacato dei dirigenti penitenziari) rappresenta i funzionari presenti nelle strutture territoriali (istituti penitenziari, uffici dell'esecuzione penale esterna, scuole di formazione del personale penitenziario), nei Provveditorati Regionali dell'Amministrazione Penitenziaria, nei Centri per la Giustizia Minorile, nel Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, i quali assicurano l'esecuzione penale, interna

Quanto sopra esposto è stato sostanzialmente rappresentato nel corso dell'incontro svolto in data 02 agosto 2022, al quale questa organizzazione sindacale ha partecipato con i propri rappresentanti "da remoto", ragione per la quale si chiede al Signor Capo del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria di voler disporre l'allegazione della presente nota al relativo verbale dell'incontro, perché consti agli atti.

Confidando che le osservazioni formulate saranno tenute in debita considerazione, si coglie l'occasione per inviare i più

Cordiali saluti.

Il Segretario Nazionale
Rosario Tortorella

SEGRETARIO NAZIONALE VICARIO
Dott. Francesco D'ANSELMO

SEGRETARIO NAZIONALE AGGIUNTO
Dott. Nicola PETRUZZELLI

Segretario Nazionale

twitter @sidipetort - e-mail: sidipe.seg.naz.tortorella@pec.it - sidipe.seg.naz.tortorella@gmail.com - tel. 3807532176
sito web www.sidipe.it - Codice Fiscale n.97303050583



Ministero della Giustizia

Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria

Direzione Generale del Personale e delle Risorse

Ufficio per le Relazioni Sindacali

Verbale di riunione del 2 agosto 2022

Oggi, 2 agosto 2022, alle ore 10.10 circa ha inizio presso la Sala Riunioni di questo Dipartimento la riunione avente ad oggetto **“Revisione piante organiche del Corpo di polizia penitenziaria relative al Personale appartenente alla Carriera dei funzionari”** con le OO.SS. della Carriera Dirigenziale Penitenziaria.

Presiede la riunione il Capo Dipartimento Pres. Carlo RENOLDI, sono presenti il Direttore Generale del Personale Dott. Massimo PARISI e la Dott.ssa Ida DEL GROSSO per l'Ufficio Relazioni Sindacali.

Sono collegati in videoconferenza per il DGMC il Cons. Giuseppe CACCIAPUOTI ed il Dott. Cosimo DELLI SANTI.

Sono presenti per la Parte Sindacale in video conferenza:

Carriera Dirigenziale Penitenziaria:

SIDIPE: Dott. TORTORELLA, Dott. PETRUZZELLI, Dott.ssa ZITO

DPS: Dott. GALATI (in presenza)

CISL – FNS: Sig. D'AMBROSIO, Dott. MARCELLO

CGIL – FP: Dott.ssa CIAVARELLA (in presenza), Dott. PRESTINI

Il Dott. PARISI apre la riunione, evidenzia che il Capo Dipartimento giungerà nel corso dell'incontro, aggiunge che l'obiettivo è mettere a regime le novità introdotte dal riordino in materia di posti di funzione per i Funzionari del Corpo di Polizia Penitenziaria e che la bozza è stata concepita a regime. Evidenzia anche che il regime va gestito con una fase transitoria, quindi per gestire questa situazione piuttosto critica, si è deciso un rinvio ad un PCD la cui bozza è compresa nell'informativa trasmessa. Ci si confronta con le OO.SS. di tutte le categorie, considera diversi i nodi critici, con posti tipizzati e altri non ancora, per trovare soluzioni equilibrate ed assemblare i diversi pezzi del mosaico, è stato composto un apposito gruppo di lavoro che ha prodotto 2 relazioni più volte esaminate, è

M

S



Ministero della Giustizia

stata poi tratta una sintesi, oggetto dell'informazione preventiva. Fornisce le cifre dei relativi posti di funzione, espone la questione delle divisioni, già elaborata sul piano giuridico, si pone il problema se esse possano o meno essere comprese negli Uffici, si è scelto di dare loro una competenza specialistica, come da allegato 1, ad es. il SADAV, il vestiario e l'armamento, la CON etc. Ricorda il livellamento degli istituti in corso, gli istituti accorpati e l'apertura di padiglioni, per collocare 9 posti di funzione negli istituti che verrebbero qualificati con incarico superiore. Restano da ridefinire altre situazioni, tipo quella dell'Ufficio VIII o X. Rappresenta che si è in fase di ascolto attivo e considera questo passaggio sostanziale e non formale.

Il Cons. CACCIAPUOTI rappresenta che per il suo Dipartimento il nodo principale è quello dei 4 Primi Dirigenti, 2 sono stati individuati come Vice Consiglieri, poi sono state previste 2 divisioni per il DPCM, una per la sicurezza, l'altra per gli affari della Polizia Penitenziaria. Due sezioni di maggiore rilevanza sono state previste per i 2 Dirigenti Aggiunti.

Il Dott. TORTORELLA (SIDIPE) saluta i presenti, ringrazia per la convocazione che attendeva da tempo, ricorda di aver rappresentato più volte che questa materia impatta sulla Dirigenza Penitenziaria, che allo stato della normativa vigente ha il *management* e la *governance* dell'Amministrazione Penitenziaria, da lui censurata per aver escluso la sua categoria. A suo tempo disse che le questioni andavano affrontate con un ordine cronologico e tecnico – giuridico, nota invece una fretta – tutta estiva – di affrontare questo tema, ma in realtà con metafora edilizia si sta cercando di costruire una casa partendo dal tetto e non dalle fondamenta. Da tempo definisce la DGPR un mostro giuridico sin quando non è stata scorporata in due Direzioni Generali, quella del Personale e quella cosiddetta Beni e Servizi. Osserva che i posti di funzione da incasellare in quegli spazi che il Regolamento va ad individuare. Parla di balzo in avanti senza sapere cosa avverrà con il nuovo Regolamento pertanto ritiene illegittimo questo DM, che peraltro non tiene conto di norme di rango primario, osserva che questa Amministrazione non può essere di polizia, quindi l'esecuzione penale nella sua gestione non può essere affidata alla polizia, ricorda la funzione di garanzia e di temperamento delle esigenze, evidenzia il rischio di creare meccanismi gravemente disfunzionali, visto l'impatto decisionale dei posti di funzione sulla



Ministero della Giustizia

periferia. Ricorda che i posti di funzioni debbano tenere conto della L. 395/90 e del suo dettato. Aggiunge che non sono previste divisioni all'interno dell'Ufficio del Capo DAP, quindi non ve ne possano essere. Sottolinea che mentre esiste un Dipartimento di Pubblica Sicurezza, non esiste un Dipartimento della Polizia Penitenziaria. Nell'attuale organizzazione non ci sono le divisioni, quindi per lui non è possibile creare Amministrazioni parallele. Ricorda che il Decreto 146/2000 richiama sempre l'art. 9 L. 395/90 che rimanda alla separazione gerarchica, diversamente si avrebbe un'Amministrazione bicefala ed operante in modo non coordinato. Reputa necessario costruire un sistema armonico. Definisce "retro" terminologie tipo consiglieri ministeriali, non crede a "monadi" a disposizione del Direttore, è del parere che la Dirigenza Generale abbiano bisogno di uno staff di collaboratori, senza creare situazioni di diretta influenza. Si riserva ulteriori interventi.

Il Dott. PETRUZZELLI (SIDIPE) torna sulla declinazione delle competenze del Corpo, non ritiene possibile attribuire a funzionari e dirigenti del Corpo compiti non previsti dall'art. 5 della L. 395/90. Ritiene che l'equivoco di questo DM nasce da un'equiparazione ideologica della Polizia Penitenziaria ad altre Forze di Polizia; ricorda che nelle questure vi sono dirigenti che svolgono funzioni serventi ed ancillari rispetto ai questori. Parla di errore destinato a rimanere tale quando si arriverà all'Ufficio Legislativo. Il *core business* dell'attività dei dirigenti del Corpo a suo parere deve essere concentrato nelle strutture operative. Gradirebbe leggere i contributi dei 2 gruppi di lavoro. Non nega il diritto ai posti di funzione, ma non accetta forme di scollamento dalla normativa vigente. Definisce il Decreto "incoerente" con norme comunque da armonizzare, chiede che il competente Ufficio di Via Arenula venga investito della questione, prima che il provvedimento sia portato alla firma del Ministro, trova opportuno rivedere la "mission" dei due Dipartimenti. Prende in atto di vere e proprie fughe in avanti, comunque da evitare, non intende tarpare le aspettative di carriera di taluni ma nemmeno pregiudicare i diritti generali.

Alle ore 10.50 giunge il Capo Dipartimento, il quale si scusa per il ritardo e confida nella presentazione di osservazioni scritte.



Ministero della Giustizia

Il Dott. GALATI (DPS) sottoscrive per intero l'analisi del Dott. TORTORELLA, da lui definita magistrale, gli preme affrontare un tema che sta a cuore alla sua Sigla, ricordando che i Dirigenti Penitenziari sono una risorsa enorme oltre che una forza importante da valorizzare. Crede che con questa bozza si vada verso la negazione della *mission* dell'Amministrazione Penitenziaria, si investono le migliori risorse per trasferirle negli Uffici serventi e ciò rende il provvedimento svuotato di efficacia e di efficienza. E' del parere che si debba ripensare il modello organizzativo per intero, poiché quello attuale è stato progettato quando non vi erano dirigenti. Ogni gruppo di lavoro non potrà fare altro che inserire persone che non hanno spazi operativi e ricorda di aver spiegato questa situazione in vari momenti e sedi. Invita ad uscire dallo schema del carcere inteso come mere mura, trova nella bozza in questione richiami al Decreto del 1957, ormai più che superato. Propugna l'idea di più centri di dirigenza per un miglior *management*, cosa cui nessuno ha mai pensato, preferendo soddisfare le esigenze dei singoli. Invita a "fermare le bocce" e ad uscire dal concetto di struttura organizzativa che si vive da 40 anni, altrimenti si va incontro ad un contrasto fra categoria e ad ogni possibile elemento di negatività, percorrendo una strada caratterizzata dall'inefficacia e dall'inefficienza con una caterva di occasioni perdute. Si chiede cosa sia cambiato da quando nessuno era dirigente ad oggi che tutti lo sono, mancano spazi concettuali ed organizzativi. Riprende ogni singola parola del Dott. TORTORELLA, ribadisce l'invito a pensare ad un nuovo modello organizzativo, aggiunge che la bozza in discussione quest'oggi presenta profili di illegittimità sotto ogni punto di vista. Insiste sulla necessità di ragionare su un modello organizzativo nuovo, moderno ed in grado di accogliere le risorse che verranno.

Il Sig. D'AMBROSIO (CISL) osserva che la norma di riordino va applicata comunque, segnala casi di istituti con 4 dirigenti, invita ad attendere perché diversamente si mette in moto un sistema in grado di produrre solo effetti negativi. Ritiene ormai necessario riorganizzare l'Amministrazione, segnala casi di Foggia, Livorno, Reggio Calabria etc, che rappresentano la conseguenza di errori a livello organizzativo. Invita a tener conto della differenza fra dirigenza superiore e incarichi di livello superiore. Crede che la soluzione migliore sia quella di "*smussare gli angoli*", cercando di individuare il danno minore e chiede di meditare su quello che potrà avvenire fra qualche mese a livello politico. Ritiene si possano aumentare i



Ministero della Giustizia

Dg

posti con incarico superiore, alla luce della mutata tipologia di istituti e detenuti per evitare ulteriori conflittualità all'interno degli istituti. Lamenta scarsa attenzione della politica su questo tema. Invita tutte le Parti a dare il proprio contributo per risolvere il problema. Ricorda che l'Amministrazione è arrivata in ritardo su troppi temi. Apprezza comunque il fatto che siano state convocate le OO.SS. di tutte le categorie. Non è particolarmente interessato all'operato dei gruppi di lavoro, bensì al prodotto presentato dall'Amministrazione. Avrebbe chiesto di aumentare la dirigenza superiore, se solo si fosse presentato un quadro politico come quello attuale, con un Governo ormai ai titoli di coda. Ritiene che l'Ufficio Legislativo di Via Arenula abbia già sviscerato l'argomento.

Il Capo DAP deve lasciare la riunione per le 12, il Dott. PARISI per le 12.30 a causa di impegni pregressi.

La Dott.ssa CIAVARELLA (CGIL) consegna una nota a verbale a tre firme, una per ogni Comparto rappresentato, ringrazia per la convocazione a Comparti separati. Considera questo un passaggio non da poco, in quanto occorre mantenere riunite tutte le categorie. Non apprezza questo DM per tutte le ragioni già esposte da chi l'ha preceduta negli interventi, nota una sorta di intervento a gamba tesa, si dice preoccupata per l'operato di un gruppo di lavoro, ravvisa incoerenza con le norme, invita a ridisegnare l'organizzazione per intero. Sottolinea la corsa al posto in sede centrale e la conseguente fuga dalla periferia è qualcosa di sconvolgente così come gli 82 posti in esubero, invita a riflettere sul prossimo turn over con colleghi che devono coprire più istituti, il cui comando è talvolta affidato ad un ispettore o addirittura un sovrintendente, non sente di poter accogliere un DM che polverizza il lavoro delle carceri ed idealizza figure come i Vice Consiglieri. Non accetta divisioni all'interno di strutture organizzative consolidate, propone di portare i posti di incarico superiore da 9 a 20. Chiede di ripensare interamente questo percorso, non comprende perché si voglia emulare a tutti i costi la Polizia di Stato, crede che esista la possibilità concreta di percorsi alternativi a questo Decreto.

Il Dott. PETRUZZELLI (SIDIPE) solleva il problema del disallineamento gerarchico già posto il 24 luglio 2021 ad ambedue i Capi Dipartimento, tuttavia nella sede di Via Arenula non vi è stato alcun seguito. Preannuncia l'invio di osservazioni scritte. Non intende modificare le proprie posizioni,



Ministero della Giustizia

lungi dal fare accademia, intende contribuire all'attività legislativa concretamente.

Il Sig. D'AMBROSIO (CISL) invita le Parti a "salvare il salvabile".

Il Dott. TORTORELLA (SIDIPE) saluta il Capo Dipartimento, condivide l'intervento del Dott. PETRUZZELLI, non si assume responsabilità riguardo ad un Decreto che non condivide sotto alcun aspetto e che per lui produce solo effetti devastanti che vanno a depauperare la funzione mediatrice e di contemperamento delle esigenze tipiche della sua categoria. Ricorda una proposta a suo tempo inviata e si dice pronto ad inviare il suo contributo. Reclama più attenzione, meditazione e confronto su questo argomento.

Il Dott. PARISI raccoglie le osservazioni formulate nei vari interventi e alle ore 12.00 chiude la riunione.

Il verbalizzante

Uff. Sup. Pascale A. Motta